

Comune di

.....

OGGETTO: Accesso ad atti e documenti.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Comune di relativa al diritto di accesso dei consiglieri comunali in riferimento alla questione di seguito esposta.

Il predetto Comune ha adottato, con deliberazione consiliare n. del, il "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale/....., come da artt. 243-bis e segg. del TUEL" nel cui iter è prevista una relazione del Magistrato istruttore del competente ufficio di controllo della Corte dei Conti sulla conclusione dell'istruttoria sul predetto piano dell'Ente. In data vi è stata la convocazione dell'Adunanza della Corte dei Conti per deliberare sulle osservazioni del Magistrato istruttore nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale ha predisposto "memorie difensive in merito all'oggetto del deferimento".

Alcuni consiglieri comunali hanno formulato richiesta di accesso ai documenti amministrativi, per l'esercizio del mandato elettivo, al fine di ottenere visione ed estrarre copia della citata relazione del Magistrato della Corte dei Conti.

Il Comune di evidenzia nella richiesta di parere in oggetto che, con deliberazione consiliare n./....., ha adottato un regolamento comunale che disciplina l'accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, prevedendo all'art. 10 "tutta una serie di documenti sottratti all'accesso".

L'art. 10 prevede, tra l'altro, espressamente che: "L'accesso è escluso per i seguenti atti:

- 1) documentazione facente parte di carteggi in fase istruttoria, in ordine a cui non siano ancora intervenute le determinazioni definitive;
- 2) gli atti procedurali afferenti un procedimento non concluso con un provvedimento;
- 3) gli atti afferenti attività ed organi giurisdizionali".

Per quanto sopra, tenuto conto della natura degli atti richiesti, del dovere di collaborazione degli uffici comunali con i consiglieri comunali nonché della citata previsione regolamentare che potrebbe escludere dal diritto di accesso diverse tipologie di atti e documenti, il Comune chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di esprimere parere in merito al diritto di ostensione dei documenti eventualmente spettante ai consiglieri comunali richiedenti.

In merito alla richiesta di parere così avanzata si osserva quanto segue.

La Commissione si è espressa numerose volte in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali ed alla relativa ampiezza. Gli stessi, come noto, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000 hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Pertanto al consigliere comunale, in ragione del particolare *munus* dallo stesso espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi che incontra come unico limite che esso sia esercitato “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Tutto ciò premesso si osserva che appare di dubbia legittimità la previsione di limitazioni così (numerose e) ampie al diritto di accesso dei consiglieri comunali, contenute nell’art. 10 dal Regolamento sull’Accesso del Comune - anche a causa della “generica formulazione” delle stesse o di alcune di esse.

Ad avviso della Commissione tale vizio di formulazione si rinviene in special modo nella previsione di cui al punto 3) della richiesta di parere, di cui si dirà più diffusamente in seguito, intanto osservando - con ordine - quanto segue.

Quanto ai documenti di cui punti 1) e 2) della richiesta di parere, sopra riportati, appare in primo luogo necessario ricordare che, ai sensi degli artt. 10 e 43 del Decreto Legislativo n. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero ed incondizionato accesso ai “*documenti amministrativi*” ma anche tutte le “*notizie e le informazioni*” in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l’attività degli organi istituzionali del Comune. Pertanto anche gli atti ancora in fase di istruttoria rientrano, in ogni caso, nell’*ambito informativo* previsto dall’articolo 43.

In linea generale pertanto qualora i documenti oggetto di istanza siano materialmente formati ed esistenti agli atti della amministrazione, essi devono essere resi accessibili, mentre gli atti ancora in fase istruttoria rientrano comunque nell’ambito informativo come sopra richiamato. Si ricorda inoltre che, anche nei confronti dei privati cittadini, sono infatti oggetto di accesso tanto i

provvedimenti amministrativi - come tali già efficaci - quanto i documenti, che rappresentino il contenuto di atti “anche interni ... e concernenti attività di pubblico interesse”, purché detenuti da una pubblica amministrazione.

Nel caso specifico del consigliere comunale poi, in ragione del relativo *munus*, è possibile ravvisare un interesse conoscitivo anche nella fase di “formazione della volontà” dell’ente ai fini della verifica del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale, in un’ottica di tutela degli interessi pubblici.

Quanto infine alla documentazione di cui al punto 3) della richiesta di parere la Commissione, come anticipato, osserva che appare illegittima – nonché immotivata - l’esclusione *tout court* dall’accesso degli “atti afferenti attività ed organi giurisdizionali”. Deve evidenziarsi nuovamente la assoluta genericità dell’espressione utilizzata che rende finanche difficile la precisa individuazione degli atti che, secondo il Comune, dovrebbero risultare sottratti all’accesso in relazione ad una qualunque riferibilità all’intero ambito *giurisdizionale*. Tale vaghezza consente di “piegare” la norma nel senso della esclusione dall’accesso, in contrasto con l’ampia previsione dell’art. 43 comma 2 del TUEL che finirebbe in tal modo per risultare svuotata di contenuto.

La norma regolamentare posta dal Comune non si riferisce infatti meramente agli “atti giudiziari” ma ad atti genericamente attinenti - si ripete - sia ad attività, sia ad organi giurisdizionali i quali ad avviso della Commissione non possono essere *de plano* esclusi dall’accesso, senza alcuna valutazione del caso singolo, e ben potendo essere di interesse per il consigliere comunale nell’espletamento del proprio mandato.

Ciò ovviamente salvo che sussistano impedimenti connessi all’esistenza di segreti istruttori, d’indagine o alla ricorrenza di ipotesi di esclusione dall’accesso previste da norme speciali.

Quel che deve essere valutato – secondo il parere della Commissione, ed in linea con la recente giurisprudenza amministrativa - è che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare e che, pertanto, sia riconnessa all’esercizio delle sue funzioni all’interno dell’assemblea di cui fa parte.

Nello specifico caso sotteso alla richiesta di parere in esame si osserva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è atto amministrativo generale dell’ente locale, alla cui adozione ed approvazione partecipa il Consiglio comunale. A seguito della Relazione del Magistrato istruttore dell’ufficio di controllo della Corte dei Conti – che si inserisce nell’iter ex lege previsto per l’adozione del piano di riequilibrio pluriennale - l’amministrazione era chiamata poi alla redazione di memorie da presentare a riscontro ed a relativa controdeduzione.

Conseguentemente ad avviso della Commissione il contenuto della predetta relazione ben poteva – e doveva - essere reso noto ai consiglieri richiedenti. Né vale ad escluderlo dall'accesso la “afferenza ad organo giurisdizionale”, secondo la sibillina previsione del Regolamento sull'accesso.

Pertanto se è vero che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato “non appare sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati *sic et simpliciter* all'accesso” ma occorre sempre “la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato” che ne costituisce il presupposto legittimante, è pur vero che tale interesse non può non ravvisarsi nell'ambito di un procedimento di adozione di un atto amministrativo generale al quale il Consiglio comunale è deputato.

A voler puntualizzare si può pervenire alla conclusione, già peraltro prima cennata, che deve dirsi sussistente l'esigenza che dalle istanze d'accesso dei consiglieri comunali debba comunque evincersi la strumentalità – che non deve essere meramente presunta – della richiesta con lo svolgimento dei compiti istituzionali del consigliere che come detto, ne costituisce il presupposto legittimante ma anche il relativo limite.

In tali sensi è il parere della Commissione sulla richiesta avanzata.

.....
.....

OGGETTO: Accesso, da remoto, al protocollo informatico del Comune.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte di un consigliere comunale del Comune di avente ad oggetto la possibilità per il consigliere comunale di accedere "da remoto" al protocollo informatico dell'Ente.

In merito alla richiesta di parere avanzata si osserva quanto segue.

La Commissione si è espressa numerose volte in senso favorevole alla accessibilità diretta "da remoto" al protocollo informatico dell'Ente, tramite concessione di *password* di servizio ai consiglieri comunali. In virtù di tale attribuzione, si precisa, il consigliere comunale può accedere al protocollo dell'ente non solo dalla sede dello stesso ma da qualunque postazione. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza n. 3486/2018 avente ad oggetto il caso di un consigliere comunale che rivendicava la concessione della "facoltà di accesso anche da autonome postazioni remote, mediante rilascio di apposite credenziali (user id e password) e, per tal via, senza la limitazione riconnessa al necessario ricorso alla postazione fisica predisposta nei locali comunali".

La Commissione, sul tema oggetto della richiesta di parere, ritiene di dover richiamare la sentenza 531/2018 del TAR Sardegna - Cagliari che compendia in modo puntuale l'indirizzo adottato dalla Commissione medesima. "L'esigenza conoscitiva fatta valere (...) si basa sul diritto all'accesso previsto e disciplinato dall'art. 43, comma 2, del TUEL, il quale estende a «tutte le notizie e le informazioni» in possesso del Comune l'ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza dell'attività dell'ente locale. In specie, la richiesta di accedere al protocollo informatico, e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto di tutta la documentazione in arrivo o in uscita dall'amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo".

Secondo il Tar Sardegna - e secondo l'orientamento della Commissione in linea con esso - l'accesso diretto al protocollo consente una selezione della documentazione di effettivo interesse per il consigliere comunale, senza la previa necessità della materiale apprensione di mole di documentazione tra cui selezionare quella necessitata, con la conseguenza tra l'altro di scongiurare l'aggravio del carico di lavoro per l'ente, in ossequio al principio di buon andamento della P.A..

A seguito dell'accesso così esercitato – non quindi a tutti i documenti dello stesso, si ribadisce, ma ai dati di sintesi ricavabili dal protocollo – il consigliere comunale procederà alla formulazione della istanza di accesso, specifica e dettagliata, recante l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Tali cautele, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931). Si ricorda infatti, per completezza di analisi, che le richieste ostensive dei consiglieri comunali devono essere sempre funzionalmente connesse all'esercizio del mandato amministrativo ed alle relative funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Si ribadisce inoltre che il consigliere comunale, ex art. 43.2 del TUEL, è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ed allo stesso è fatto divieto di divulgare i dati appresi se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e, nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza, si configura una responsabilità personale dello stesso.

In tali sensi è il parere della Commissione sulla richiesta avanzata.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: società cooperativa

FATTO

Il sig., nella dichiarata qualità di socio e assegnatario di alloggio della società cooperativa edilizia “.....”, in data ha presentato un’istanza alla medesima cooperativa chiedendo di accedere a diversa documentazione, ed in particolare:

- 1) convenzione edilizia con cui il Comune di ha concesso i suoli edificatori relativi al complesso edilizio di via numero
- 2) atto d'obbligo sottoscritto in occasione della concessione del finanziamento pubblico connesso alla realizzazione del complesso edilizio di via numero
- 3) libro dei soci
- 4) libro dei verbali dell'assemblea dei soci
- 5) bilanci degli ultimi 10 anni
- 6) verbali di ispezione ministeriale degli ultimi 10 anni
- 7) estratti conto deposito titoli intestati alla cooperativa
- 8) registro degli acquisti degli ultimi 10 anni e fatture adesso connesse
- 9) mutuo fondiario (contratto, frazionamento, stato del pagamento delle rate).

Autonoma ma identica istanza di accesso veniva presentata alla stessa società cooperativa edilizia, nella medesima data, dal sig. nella dichiarata qualità di socio e assegnatario di alloggio.

Entrambe le istanze venivano motivate con riferimento alle prerogative dei soci ed alla finalità di intraprendere un’azione nei confronti degli amministratori. I ricorrenti specificano altresì di aver appreso che la società avrebbe smesso di pagare le rate del mutuo fondiario, regolarmente versate dai soci.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il signor ed il signor con distinti ed autonomi ricorsi adivano, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Nel ricorso entrambi i ricorrenti evidenziano che la società cooperativa odierna resistente è inquadrabile nel ruolo di “incaricato di pubblico servizio” in quanto soggetto attuatore del “Piano di Zona numero-.....” avendo usufruito altresì di un finanziamento pubblico rientrante nel programma di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del numero denominato “..... abitazioni in affitto”.

Tardivamente pervenivano memorie della amministrazione resistente contenenti dichiarazioni e deduzioni espressamente riferite in termini identici ad entrambi i ricorsi ed alle relative situazioni sottostanti. La società puntualizzava di non aver inteso opporre diniego e di aver sempre inviato ai richiedenti la documentazione societaria, a fronte di precedenti richieste ricevute, anche parte di quella oggetto di istanza di accesso e di ricorso. Eccepiva pertanto che la stessa si trova già nel possesso dei richiedenti. Dichiarava comunque l'intenzione di inviare nuovamente la documentazione di cui ai punti 2 e 4 delle istanze. Evidenziava la pretestuosità delle istanze e dei ricorsi in relazione al proprio stato di insolvenza nei riguardi della società di cui fanno parte.

La Commissione nella seduta del osservava che i ricorrenti non avevano allegato alcun documento comprovante la qualità, in capo agli stessi, di soci della cooperativa “.....” ed invitava, pertanto, i ricorrenti ad inviare tale documentazione. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimanevano interrotti.

In ottemperanza agli incumbenti istruttori disposti i signori e facevano pervenire alla Commissione, in data, la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva ed osserva quanto segue. I ricorsi devono dirsi fondati e meritevoli di essere accolti vantando i richiedenti un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta a fronte della propria qualità di soci della cooperativa acceduta al momento della presentazione della istanza d'accesso, nonché per la dedotta finalità di difesa della propria posizione giuridica soggettiva, a prescindere da ogni valutazione sul merito della vicenda sottesa alla quale la Commissione rimane estranea.

Si prende atto di tutte le dichiarazioni e deduzioni della amministrazione resistente ma si precisa che l'avvenuto invio, in precedenti occasioni – comunque antecedenti alle istanze d'accesso di cui ai presenti ricorsi - della documentazione oggetto di richiesta non è, di per sé, circostanza ostativa all'accoglimento delle istanze d'accesso ricevute, ricordandosi altresì che lo stesso diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso a tutta la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminati entrambi i ricorsi, dei quali ha disposto preliminarmente la riunione per connessione oggettiva, li accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare le istanze d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico Statale

FATTO

Il sig., docente, in data ha presentato al Liceo Artistico Statale "....." di un'istanza d'accesso avente ad oggetto tutti gli atti contenuti nel proprio fascicolo personale "e non inoltrati alla successiva sede di assegnazione" del medesimo. In via subordinata indicava specificamente i documenti di proprio interesse contenuti nel predetto fascicolo.

La Dirigente dell'Istituto adito, con provvedimento del, eccepiva che l'istituzione scolastica presso la quale il professore è attualmente titolare non ha ancora inviato la richiesta del suo fascicolo personale precisando che, non appena pervenuta tale richiesta da parte dell'istituto, avrebbe provveduto alla relativa trasmissione.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente precisa che *"la scuola, secondo la normativa vigente, invia il fascicolo personale non al docente ma alla scuola di nuova titolarità non appena essa lo richiede"* precisando che, verificata la scuola di appartenenza attuale del docente, è stata *medio tempore* inviata alla stessa una comunicazione per annunciare l'invio per posta del fascicolo personale del docente, senza attenderne la richiesta. Ribadisce comunque che "i documenti in oggetto non possono essere mandati all' interessato in persona ma solo alla scuola di nuova titolarità".

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto: il docente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale che deve considerarsi sempre accessibile dal medesimo. La Dirigente appare *confondere* la richiesta di accesso ex lege 241/'90 con la diversa fattispecie del trasferimento del fascicolo del docente tra le diverse scuole "di provenienza" e "di attuale appartenenza", errando quando asserisce che i documenti in oggetto non possono essere inviati all'interessato in persona. Dalla narrativa parrebbe, però, desumersi l'avvenuto trasferimento della documentazione richiesta alla nuova scuola del docente, circostanza che renderebbe impossibile l'ostensione da parte della amministrazione adita, in ottemperanza alla decisione di accoglimento della Commissione. Quest'ultima ritiene pertanto necessario sospendere la decisione

invitando l'amministrazione a chiarire se si trovi o meno, ancora in possesso della documentazione richiesta – o di una copia della stessa - e, in caso positivo dovrà comunque consentirne l'accesso al docente Qualora, invece, il fascicolo personale del docente sia già stato inviato alla nuova scuola, la Dirigente del Liceo "....." dovrà trasmettere alla stessa *anche* l'istanza d'accesso presentata dal docente – come previsto dall'art. 6.2 del DPR 184/2006 - affinché possa essere garantito il suo diritto di accedere ai documenti richiesti. Di tale trasmissione dovrà comunque dare notizia alla Commissione ed al richiedente. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

FATTO

Il sig., maresciallo capo della Guardia di Finanza, in data, ha presentato un'istanza d'accesso al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, avente ad oggetto la seguente documentazione: "atti e documenti dai quali si evince che il signor è un informatore della Guardia di Finanza o (...) ad apposita certificazione nella quale venga attestata tale circostanza nonché agli atti e ai documenti del quali si evince il compenso in denaro o il vantaggio riconosciuto in favore degli informatori e dei confidenti che collaborano con le forze nell'ordine, oltre alla copia del parere del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n., menzionato nel provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego citato nella circolare/..... del Comando Generale della Guardia di Finanza".

Motivava l'istanza evidenziando la necessità difensiva della documentazione richiesta in relazione al procedimento penale n./....., pendente presso il Tribunale di a carico del medesimo, nonché al connesso provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento dell'..... consentendo l'accesso al solo parere del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. evidenziando, quanto ai documenti di cui ai rimanenti primi due punti della richiesta, che per essi l'accessibilità è preclusa dalla previsione del DM 603/1996 articolo 4 lettera b) che stabilisce che sono sottratti all'accesso "gli atti e i documenti attinenti all'identità e gestione delle fonti confidenziali ed alle informazioni fornite dalle stesse fonti individuate o anonime nonché contenuti in esposti da chiunque inoltrati", nonché gli atti ad essi direttamente connessi.

Avverso tale accesso parziale il sig., per il tramite dell'avv. e dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il diniego d'accesso opposto dalla amministrazione si fonda sulla previsione dell'art. 4 lett. b) DM 603/1996 - Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso - ed a tale riguardo evidenzia che la Commissione per l'accesso non ha il

potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo, e conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sportello Unico per l'Immigrazione di

FATTO

Il sig., per tramite dell'avvocato del Foro di, presentava allo Sportello Unico per l'Immigrazione di un'istanza, datata, chiedendo l'accesso a tutti gli atti della propria pratica di ricongiungimento familiare nonché informazioni sullo stato della pratica e sull'istruttoria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, il sig. per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti relativi alla pratica in oggetto, il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti della pratica in oggetto. Il ricorso deve dirsi invece inammissibile con riferimento alle richieste di informazioni contenute nell'istanza, ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta di tutti i documenti della pratica in oggetto, dichiarandolo inammissibile per la sola parte relativa alla richiesta di informazioni e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Commissione una richiesta di revocazione relativa alla decisione (.....) resa dalla stessa nella seduta del, tra le medesime parti, e notificata al ricorrente il seguente

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di revocazione deve ritenersi tardiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza revocatoria irricevibile perché tardiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza d'accesso alla S.p.a. avente ad oggetto copia del piano di ammortamento del finanziamento dallo stesso contratto con la società creditizia.

Deducendo la parzialità e la non pertinenza della documentazione inviata in data, a riscontro dell'istanza presentata, il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che la documentazione oggetto di istanza d'accesso non può essere definita "amministrativa", ai sensi e per gli effetti della Legge 241/'90, essendo attinente al rapporto privatistico intercorrente, in forza del finanziamento sottoscritto, tra il richiedente e l'intermediario creditizio adito: quest'ultimo è soggetto di diritto di diritto privato e l'attività cui i documenti richiesti si riferiscono non può essere qualificata "di pubblico interesse" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/'90. L'istanza di accesso presentata pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della legge 241/'90 ed il ricorso in oggetto deve conseguentemente considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di

FATTO

La signora ha presentato un'istanza datata e rivolta all'Inps di chiedendo di accedere alla *“copia della istruttoria in possesso dell'INPS dei redditi percepiti negli anni, che hanno impedito la liquidazione della domanda di assegno sociale del”*.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità della predetta documentazione ai fini della presentazione di un eventuale ricorso giudiziario per ottenere la prestazione richiesta, non godendo la stessa di reddito alcuno.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente nella quale il Responsabile dichiara di aver consentito l'accesso richiesto in data u.s.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver consentito l'accesso richiesto, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

FATTO

Il sig., in data, aveva presentato un'istanza di accesso alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate chiedendo informazioni e documentazione relativa ad immobili di proprietà della defunta nonna, evidenziando la propria qualità di avente diritto alla quota paterna di eredità, in forza di testamento olografo. Chiedeva in particolare *“di conoscere i dati relativi ai contratti registrati di locazione relativi alle suddette unità immobiliari (dati conduttori e canoni locazione) ed ottenere estrazione di copia di detti contratti registrati presso l'intestata Agenzia avente ad oggetto gli immobili sopra indicati”*. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare i propri diritti nei riguardi della signora, che ha l'esclusiva disponibilità di tutto il patrimonio ereditario, con estromissione degli altri eredi, evidenziando che la stessa rifiutava di fornire le notizie circa i dati dei contratti di locazione in essere e relativi agli immobili dell'asse ereditario.

L'amministrazione notificava l'istanza di accesso alla controinteressata, ritenendo sussistere in capo al richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. La signora esprimeva la propria opposizione all'accesso precisando che risulta pendente un giudizio innanzi al Tribunale di, volto ad accertare la nullità per incapacità di intendere e volere della signora al momento della redazione del testamento olografo (in cui la signora veniva indicata quale unica erede).

L'amministrazione pertanto, con provvedimento del, dichiarava che *“essendo ancora pendente il giudizio (Tribunale di, R.G. /) volto ad accertare la nullità del testamento olografo, in cui veniva indicata come unica erede la signora, redatto dalla defunta in data per incapacità di intendere e di volere della stessa, soltanto a seguito autorizzazione del tribunale, potrà essere accolta la richiesta presentata”*.

Avverso tale provvedimento il signor - per il tramite dell'avv. di aveva adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del, ritenendo il ricorso fondato nel merito, osservava però che la signora non è l'unica controinteressata coinvolta nel procedimento di accesso, tali essendo anche tutte le controparti dei predetti contratti richiesti in ostensione.

La Commissione pertanto sospendeva la decisione invitando il ricorrente a precisare se fosse interessato ad una eventuale ostensione con oscuramento ed omissione dei dati personali delle controparti coinvolte – circostanza che avrebbe determinato l'accoglimento immediato del ricorso con

tali limitazioni – o se richiedesse, invece, la espressa indicazione dei dati e delle informazioni dei terzi: in tale ultimo caso la amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura di notifica dell'istanza – e del ricorso – ai terzi medesimi (art. 3 del DPR 184/2006). Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto il sig., per il tramite del proprio legale, ha reso noto alla Commissione di essere interessato ad un accesso integrale, comprensivo dei dati e delle informazioni dei terzi coinvolti, così precisando – come richiesto – la propria domanda.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione del ricorrente di essere interessato ad un accesso integrale, senza omissis ed oscuramenti, comprensivo dei dati e delle informazioni dei terzi coinvolti mantiene sospesa la decisione invitando l'amministrazione resistente a procedere con l'iter di notifica dell'istanza e del ricorso ai terzi controinteressati. I termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi mantiene sospesa la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente disposto e quindi a notificare ai terzi controinteressati coinvolti l'istanza d'accesso ed il ricorso in oggetto; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

La signora, docente presso l'IIS ".....-....." di, in data, ha presentato allo stesso istituto una richiesta di accesso avente ad oggetto alcuni verbali del Collegio Docenti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione nella quale la Dirigente dichiara di aver proceduto nei termini, con mail del – allegata alla memoria - a convocare la docente per l'esercizio del proprio diritto di accesso per il successivo presso la Segreteria dell'Istituto. Tale invito rimaneva privo di riscontro.

DIRITTO

Preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver riscontrato la richiesta dell'istante, con accoglimento ed invito della stessa ai fini dell'esercizio dell'accesso, la Commissione osserva che nel caso in esame non può dirsi configurabile un *silenzio – rigetto* della amministrazione e, conseguentemente, il ricorso presentato deve considerarsi inammissibile ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

FATTO

Il sig., odontoiatra iscritto all'ENPAM, ha presentato al medesimo ente un'istanza di accesso datata avente ad oggetto numerosa documentazione relativa all'ente, ed in particolare:

- l'accordo transattivo stipulato da Fondazione ENPAM con Banca ed gli altri eventuali accordi transattivi stipulati con altre banche e relativi al processo presso il Tribunale di, Sez. Rg n. /
- gli atti, le delibere e i documenti ENPAM che hanno autorizzato tali accordi.
- gli eventuali pareri legali e finanziari richiamati e recepiti negli atti/delibere autorizzativi e transattivi.
- gli atti e le delibere del CdA ENPAM che hanno trattato proposte transattive interlocutorie con tutte le parti processuali (sia ricevute da ENPAM che proposte da ENPAM), con gli eventuali pareri legali e finanziari richiamati e/o recepiti.
- gli atti e le delibere della sequenza procedimentale che ha determinato l'atto di citazione relativo al processo in oggetto, con gli eventuali altri pareri legali e finanziari in essi richiamati e/o recepiti.
- il dettaglio delle singole parcelle pagate da ad avvocati e consulenti riguardanti tutte le fasi del processo e delle successive transazioni.
- dal Manuale delle procedure ENPAM, la procedura ".....";
- il documento (presumibilmente datato) che aveva valutato nel suo complesso una nota oggetto del recente accordo transattivo (.....) €
- la documentazione valutativa di ENPAM (in accordo con la procedura "vendita di") relativa alla nota suddetta nel suo complesso, elaborata prima della vendita a effettuata il
- la delibera di vendita della nota suddetta, con i documenti e le valutazioni in essa richiamate o recepite.

nonché le seguenti informazioni:

- quanti e quali altri processi iniziati da ENPAM dal e relativi agli investimenti in titoli strutturati (sia che altri) siano in atto o siano terminati con transazioni; o il dettaglio per singolo processo dell'importo delle transazioni;

- il dettaglio per singolo processo delle iniziali richieste per danni;
- il dettaglio per singolo processo delle parcelle pagate da ENPAM ad avvocati e consulenti riguardanti tutte le fasi del processo e delle successive transazioni.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria iscrizione, in quanto odontoiatra, alla Fondazione ENPAM evidenziando come atti del Consiglio di Amministrazione ENPAM impropri e pregiudizievoli per l'integrità del patrimonio stesso, possono produrre effetti anche sulla propria futura pensione, essendo la stessa garantita anche dal patrimonio ENPAM. In maniera analoga possono subire restrizioni anche le attività assistenziali garantite da ENPAM agli iscritti.

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'..... rigettava l'istanza ritenendola volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato dell'ente, non evidenziandosi – inoltre – elementi di potenziale lesione degli interessi e dei diritti individuali del richiedente. Da ultimo evidenziava che la documentazione e le informazioni richieste sono coperti da stringenti clausole di riservatezza sottoscritte con le controparti interessate e fra le controparti stesse.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta articolata memoria difensiva della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato dell'ente adito, contro la previsione dell'art. 24 comma 3 della legge 241/'90. Tale dichiarata finalità ispettiva e di indagine non può essere assolta attraverso lo strumento dell'accesso documentale, specificamente finalizzato alla strumentale tutela di una posizione individuale differenziata, ed il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile. Inammissibile è anche la richiesta di informazioni preclusa dall' art. 22 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Convitto Nazionale

FATTO

La signora, docente, in data ha presentato al Convitto Nazionale “.....” di una richiesta di accesso per il tramite della di Chiedeva in particolare:

- 1) gli atti relativi allo stato della definizione della pratica di ricostruzione di carriera della Prof.ssa
- 2) certificato di servizio cumulativo della Prof.ssa da esibire all'autorità giudiziaria;
- 3) copia dell'elenco dei documenti trasmessi dalla scuola di provenienza;
- 4) il nominativo del responsabile del procedimento.

Motivava l'istanza con la finalità di esibizione della predetta documentazione alla Autorità Giudiziaria.

La Dirigente riscontrava l'istanza invitando la richiedente ed il rappresentante a presentarsi ai fini dell'esercizio dell'accesso nei luoghi, tempi indicati e con le relative modalità.

Ritenendo illegittima tale convocazione avendo espressamente richiesto un accesso tramite invio a mezzo pec – anche in considerazione della emergenza legata alla pandemia – il rappresentante della signora insisteva per un invio telematico e successivamente adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge n. 241/90.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente dichiara che, lungi dall'aver inteso opporre alcun silenzio rigetto, aveva convocato la docente per l'esercizio dell'accesso nonché aveva inviato – in risposta ad ulteriore richiesta della docente a mezzo mail - il certificato di servizio e il decreto di ricostruzione carriera non appena ricevuti dalla scuola di provenienza della docente.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare, preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver inviato alcuni dei documenti richiesti, ritiene cessata la materia del contendere con riferimento agli stessi, per avvenuto accesso ed osserva per il resto quanto segue. Il gravato provvedimento non può essere configurabile come *rigetto* della istanza e, conseguentemente, il ricorso presentato deve

considerarsi parzialmente inammissibile ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Le doglianze avanzate si riferiscono piuttosto alle *modalità di esercizio* del diritto di accesso rispetto alle quali la Commissione deve dirsi incompetente pur precisando tuttavia – in ossequio al principio di economicità nonché al fine di garantire la massima trasparenza - che deve considerarsi legittima la richiesta di invio a mezzo mail della documentazione di interesse, previo versamento del corrispettivo dovuto per i diritti di copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile, con le precisazioni offerte nella parte motiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “.....” di

FATTO

La signora è docente inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze della classe di concorso (.....) e nella graduatoria di istituto della stessa classe di concorso del Liceo Scientifico La medesima ha sottoscritto un contratto a tempo determinato, con scadenza prevista al, per sostituire il titolare di cattedra professor - assente fino al, come esplicitamente indicato nel contratto di lavoro sottoscritto. In data la docente ha ricevuto comunicazione della cessazione anticipata del contratto di lavoro con decorrenza immediata, in ragione del rientro repentino in servizio del Professor, alla quale seguiva formale decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Conseguentemente la signora, in data, ha presentato al Liceo “.....” una richiesta formale di accesso per acquisire gli atti presupposti al decreto di risoluzione anticipata del contratto ed in particolare:

- le comunicazioni tra l'amministrazione scolastica e il professor
- le istanze di assenza del professor, fatte salve le informazioni sensibili dati personali tutelati da privacy
- le disposizioni normative in base alle quali l'amministrazione scolastica sta procedendo a risolvere anticipatamente il contratto di lavoro.

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di valutare la correttezza procedurale seguita nella risoluzione anticipata del contratto di lavoro e poter procedere, in caso di errore, ad eventuale ricorso agli organi competenti a tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi.

L'Istituto adito notificava l'istanza al terzo interessato che si opponeva all'accesso in quanto i documenti “...si fondano in via esclusiva su informazioni sensibili e dati personali, pacificamente ricompresi nell'eccezione al generale diritto d'accesso”. Sulla base della predetta opposizione l'amministrazione rigettava l'istanza con l'ulteriore precisazione che, per quanto attiene alle disposizioni normative in base alle quali l'Amministrazione Scolastica sta procedendo a risolvere anticipatamente il contratto di lavoro”, queste non rappresentano atti o documenti e non possono costituire oggetto di riscontro positivo.

Avverso tale provvedimento la signora ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente fornisce alcuni chiarimenti relativi alla vicenda del docente, ribadendo per il resto le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto: la richiedente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, avente una incidenza diretta sulla propria posizione giuridica soggettiva con particolare riferimento alla risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto. La medesima ha certamente diritto di verificare la correttezza dell'iter seguito dalla amministrazione e la legittimità della risoluzione anticipata del proprio contratto di lavoro, con riferimento al quale vanta anche un interesse di tipo endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. Quanto al confliggente diritto alla riservatezza del terzo coinvolto si evidenzia che la richiedente ha specificamente rinunciato alla visione delle informazioni sensibili e relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti, richiedendo un accesso tramite oscuramento ed omissis. Si ricorda inoltre che l'accesso non può essere negato sulla base della mera opposizione presentata dal controinteressato, dovendo l'amministrazione sempre procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. La Commissione ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto con le predette cautele e quindi tramite oscuramento dei dati personali e sensibili dei terzi coinvolti con particolare riferimento a quelli attinenti alla salute (diagnosi, indicazione di patologie...). Con riguardo infine alla eccezione relativa ai documenti di cui all'ultimo punto dell'istanza la Commissione osserva che, al di là della *qualificazione* utilizzata dalla docente nella richiesta, la medesima ha diritto di accedere a tutti gli atti amministrativi dell'Istituto (e quindi solo per es. circolari, indicazioni, direttive, recepimenti, determinazioni) relativi alla risoluzione del contratto in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il sig., in servizio presso la Casa Circondariale di, in data, per il tramite dell'avv. ha presentato un'istanza d'accesso alla medesima amministrazione, avente il seguente oggetto: "tutti gli atti redatti in data u.s. comprensivi di tutte le relazioni di servizio redatti in relazione alla vicenda che ha investito il nominato in oggetto".

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza eccependo una carenza di interesse all'accesso con la precisazione che agli atti dell'amministrazione non risultano procedimenti disciplinari in corso né comunicazioni all'autorità giudiziaria.

Avverso tale rigetto il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Direttrice ribadisce le motivazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto evidenziando che *"il documento richiesto è una relazione di servizio (...) relativa ad una vicenda nella quale non è stato espresso alcun giudizio di valore riguardo all'onorabilità, dignità professionale dello stesso ma una mera esposizione di fatti che in ogni caso non sono stati valutati idonei a configurare una fattispecie nel disciplinare né penale"*.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto: il ricorrente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale - relativi alla menzionata vicenda che lo ha coinvolto - che deve considerarsi sempre accessibile dal medesimo. I documenti richiesti si riferiscono direttamente all'istante stesso e ciò è sufficiente a radicare nel medesimo la titolarità di un interesse differenziato all'accesso richiesto e ciò a prescindere da qualsivoglia valutazione della amministrazione adita sulla potenziale lesività degli scritti stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data un'istanza di accesso all'Inps di chiedendo documentazione relativa alla posizione contributiva/pensionistica del sig., avendo la necessità di procedere in via esecutiva nei confronti del medesimo in relazione al diritto di credito vantato nei suoi confronti dal signor

Per precisione si evidenzia che nell'istanza di accesso si legge: "CHIEDE l'accesso agli atti e documenti relativi alla posizione contributiva/pensionistica del signor", essendo però pacifico dalla narrativa, dai presupposti di diritto esplicitati, dal ricorso nonché dal provvedimento della amministrazione adita che il soggetto al quale si riferiscono i documenti richiesti è il signor

L'amministrazione adita, con provvedimento del successivo, rigettava l'istanza sulla considerazione che il procedimento da attivarsi nel caso di specie è quello previsto dal codice dell'esecuzione forzata ed in particolare dall'articolo 492 bis c.p.c.

Avverso tale diniego il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, chiedendone il riesame.

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato, sig., noto e già individuato al momento della presentazione dell'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Tribunale di; U.N.E.P. Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari del Tribunale di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza di accesso al Tribunale died all'U.N.E.P. del medesimo Tribunale. Chiedeva in particolare: *“allo scopo di eseguire accurate ricerche di qualsiasi notifica di atto giudiziario effettuata a mani, oltre eventuali pignoramenti/ esecuzioni mobiliari con qualsiasi esito, compreso ogni altro adempimento che vedeva la presenza fisica di un ufficiale giudiziario in loco (via km.snc), a far data dal fino a tutto il, avente quale destinatario la societa' “..... srl – Via km. snc - (.....)”*, dei seguenti registri, ruoli, atti e documenti esistenti su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, informatico, elettronico, fotografico, audiovisivo, o con qualsiasi altra modalità):

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale, previsti dall'art. 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 Dicembre 1959 nr. 1229 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
- 6) ruolo generale degli affari civili – cause ordinarie;
- 7) ruolo generale degli affari civili – procedimenti speciali sommari;
- 8) ruolo generale degli affari civili – controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;
- 9) ruolo generale delle esecuzioni civili, di cui all'art. 13 del Decreto Ministero della Giustizia 27 Marzo 2000 nr. 264 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, e segnatamente a tutti i procedimenti instaurati presso qualsiasi sede o sezione appartenente al Circondario del Tribunale di, ove era parte processuale il soggetto giuridico ut supra generalizzato”.

Motivava la predetta istanza in relazione ad un procedimento penale pendente (instauratosi a seguito specifica denuncia presentata dal medesimo alla Procura della Repubblica i), nei confronti di un Ufficiale Giudiziario in servizio presso il circondario del Tribunale di nell'ambito del quale il

richiedente intende costituirsi parte civile, evidenziando la necessità – a tale fine - della predetta documentazione.

In data l'UNEP di inviava al richiedente, a mezzo pec, una nota con allegati due estratti (cronologico nr. e) riferiti ad atti di pignoramento di e contro la “..... s.r.l.”.

L'odierno ricorrente replicava a tale invio il successivo eccependo che “L'ISTANZA ATTIENE A QUALSIASI PROVENIENTE DA CHIUNQUE SIA RICHIEDENTE) NOTIFICA DI ATTO GIUDIZIARIO EFFETTUATA A MANI, NON SOLO QUELLE IN CUI E' PARTE RICHIEDENTE IL SOTTOSCRITTO”, così precisando la domanda d'accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, chiedendone il riesame.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla “..... srl” cui tutti gli atti e i documenti richiesti espressamente si riferiscono: al ricorso non appaiono però allegate le ricevute di invio dello stesso alla predetta parte controinteressata come prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile. Per completezza di analisi si rileva inoltre la *terzietà* del ricorrente rispetto alla copiosa mole di documentazione richiesta – per una dichiarata ed esplicita finalità *ispettiva e di indagine* relativa ad un vasto arco temporale - ed appare pertanto condivisibile l'operato della amministrazione adita che ha limitato l'accesso a quella parte della documentazione relativa all'accedente medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Nucleo Relazioni con il Pubblico di

FATTO

Il sig., Luogotenente dei Carabinieri in congedo, in data, ha presentato un'istanza d'accesso al Nucleo Relazioni con il Pubblico – della Legione Carabinieri

Chiedeva in particolare di accedere alla seguente documentazione:

- ogni documento attinente ad eventuali provvedimenti disciplinari e/o eventuali trasferimenti d'autorità per incompatibilità ambientale intentati nei confronti dei militari eventualmente ritenuti responsabili di non avere posto in essere le necessarie iniziative atte ad impedire che il condannato si sottraesse alla cattura e si rendesse latitante.

Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza di essere stato, egli stesso, oggetto di provvedimenti a carattere discriminatorio e vessatorio, incidenti sulla propria vita e a danno della sua famiglia per i medesimi richiamati fatti.

Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di terzi, l'istante precisava che, essendo esclusivamente interessato ad accertare se tali iniziative fossero state adottate, si sarebbe limitato a visionare di persona gli atti (eventualmente omissati nelle parti sensibili), senza estrazione di copia.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza ritenendola volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, nonchè eccependo che, secondo una recente giurisprudenza del Tar, il vizio di disparità di trattamento non vale ad integrare la *necessità* del documento per la difesa in giudizio e lamentando, infine, una genericità della documentazione richiesta.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato all'accesso richiesto e non ritenendo condivisibili le argomentazioni avanzate dalla amministrazione a fondamento del rigetto, osserva che la documentazione *de qua* involve la sfera di soggetti terzi controinteressati nei

confronti dei quali è necessaria l'integrazione del contraddittorio. La Commissione ritiene pertanto di dover sospendere la decisione invitando l'amministrazione resistente a notificare - l'istanza d'accesso ed - il presente ricorso ai soggetti cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad ottemperare all'incombenza istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La signora ha presentato al Comune di (.....) un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto:

- 1) il verbale n. del redatto dal Commissario ad acta nominato con D.A. n. /
- 2) ogni "documento amministrativo" inclusa "ogni e-mail e PEC" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. del) inerente "le determinazioni adottate" dal ad oggi dagli "organi amministrativi" e dagli "uffici competenti in materia" del Comune di (.....) a seguito di quanto "determinato" dal Commissario ad acta con il "verbale n. /

Motivava l'istanza evidenziando la titolarità di una delle iniziative private inserite nel ed in particolare nella riapprovazione "..... e localizzazione opere pubbliche ed interventi privati".

L'Ufficio protocollo del Comune di riscontrava l'istanza con PEC del ma il provvedimento inviato consisteva in un mero foglio bianco. Dopo aver segnalato il fatto ai Responsabili degli Uffici competenti e non ottenendo alcun riscontro positivo, la sig.ra ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Responsabile dell'Area Tecnica dichiara che l'invio del foglio in bianco sia stato oggetto di un mero errore materiale e che successivamente sia stato reinviato un provvedimento di convocazione ai fini dell'accesso datato ed avente il medesimo protocollo.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Responsabile dell'Area Tecnica, osservando però che il ricorso della signora è successivo all' invio del menzionato provvedimento del, circostanza che lascia presumere la mancata ricezione dello stesso da parte della richiedente. Tuttavia la Commissione disponendo la trasmissione a cura della Segreteria della memoria della amministrazione

resistente, contenente il provvedimento di convocazione ai fini dell'accesso, alla signora può ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disponendo la trasmissione alla ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente contenente il provvedimento di convocazione ai fini dell'accesso, ritiene cessata la materia del contendere e dichiara il ricorso improcedibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Immigrazione di

FATTO

All'odierno ricorrente era stato notificato un provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla base dell'asserita mancata presentazione all'appuntamento fissato per il fotosegnalamento. Conseguentemente, per il tramite dell'avv. di, ha presentato un'istanza d'accesso all'Ufficio Immigrazione di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- copia del contenuto del kit postale inviato;
- copia della convocazione per il fotosegnalamento e relativa notifica;
- copia della comunicazione di avvio del procedimento e relativa notifica;
- parere emesso dalla competente Autorità volto al rigetto dell'istanza di rinnovo;
- ogni altro documento utile all'impugnazione.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, inviava solo parte della documentazione richiesta e pertanto l'avv. ribadiva all'amministrazione la volontà di ottenere copia della notifica della convocazione, richiesta e non ostante. L'Ufficio Immigrazione, con pec del, dichiarava che la notifica richiesta era onere di Poste italiane, che ne cura l'iter. L'avv., dopo aver autonomamente richiesto la documentazione a Poste italiane, che negava la propria responsabilità, adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, responsabile del procedimento, ribadisce che dopo ulteriore verifica della documentazione agli atti dell'Ufficio non risulta presente nel fascicolo dello straniero la notifica della convocazione richiesta. Precisa però che, a fronte dell'accaduto – non essendo possibile risalire con certezza alla avvenuta consegna della comunicazione *de qua*, irreperibile anche presso il Commissariato di - l'amministrazione ha provveduto alla revoca in autotutela del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, con restituzione del titolo di soggiorno allo straniero. Ritiene pertanto venuto meno l'interesse all'accesso con cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di accesso parziale del, nonché – invero - anche

dall'ulteriore provvedimento del che risponde ad un sollecito dell'istanza da parte del richiedente. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di non detenere la documentazione richiesta, così come ribadito dalla Dirigente dell'Ufficio Immigrazione in sede di memoria: il ricorso pertanto non potrebbe comunque essere accolto per inesistenza, nel fascicolo del ricorrente, del documento richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane – Ufficio Postale di

FATTO

All'odierno ricorrente è stato notificato un provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla base dell'asserita mancata presentazione all'appuntamento fissato per il fotosegnalamento. Conseguentemente, per il tramite dell'avv. di, ha presentato un'istanza d'accesso ricevuta dall' Ufficio Postale di in data, chiedendo di accedere alla *“copia della convocazione per il fotosegnalamento e della relativa notifica”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il richiedente, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il legale incaricato fornisce chiarimenti relativi alla procedura di convocazione in oggetto precisando quanto segue: *“è emerso che l'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno, presentata dal sig., veniva accettata con assicurata il presso l'Ufficio Postale Allo sportello veniva rilasciata allo straniero la comunicazione che la convocazione sarebbe stata inviata con raccomandata. La pratica, correttamente lavorata presso il di, veniva inviata all'Ufficio Immigrazione del Commissariato P.S. di con scatola del, consegnata in Questura e verificata il La convocazione per "Fotosegnalamento e Identificazione" è stata inviata all'odierno istante tramite raccomandata n. del A causa dell'emergenza COVID la convocazione veniva rinviata inizialmente al, in seguito al Ciò che preme sottolineare è che dalle verifiche eseguite è emerso che entrambi i rinvii della data di convocazione disposti dal Ministero sono stati comunicati allo straniero -in base agli accordi intercorsi tra Poste e Ministero dell'Interno - tramite SMS, inviato al numero telefonico, fornito dal richiedente stesso nella compilazione dell'istanza di permesso di soggiorno”*.

Con le precisazioni suesposte il legale dalla amministrazione resistente chiede il rigetto dell'istanza avversaria perché improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, anche sulla considerazione del fatto che non sussistono *documenti* (...) che dovrebbero essere oggetto della richiesta in questione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della

Legge 241/'90. Il ricorrente vanta anche un interesse difensivo all'accesso richiesto in relazione alla necessità di tutelare la propria posizione soggettiva, fortemente incisa dal provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti dalla stessa detenuti e relativi al subprocedimento di notifica. La Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dalla amministrazione resistente ritenendo, però, non condivisibili le relative argomentazioni e le richieste conclusive. Il procedimento di notifica della convocazione in oggetto è risultato "articolato" in diverse fasi: dapprima vi è stato il ritiro dell'*assicurata* *il* (che annunciava che la convocazione sarebbe stata inviata con raccomandata); vi è stato poi l'invio della *raccomandata n.* del nonché infine i menzionati SMS. Con particolare riferimento a questi ultimi si osserva che essi rientrano nella definizione di "documento amministrativo" fornita dall'art. 22 comma 1 lett. d) della Legge 241/'90 che ricomprende "ogni rappresentazione grafica, (.), elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti (..) relativi ad uno specifico procedimento e detenuti da una pubblica amministrazione (...)". Poiché le amministrazioni coinvolte hanno deciso di *affidare* la convocazione del richiedente a tale tipo di comunicazione - che ha espresso dunque la volontà della amministrazione all'esterno inserendosi nell' iter del procedimento pendente - il contenuto degli SMS deve essere osteso al ricorrente, così come le menzionate *assicurata* e *raccomandata*.

La Commissione invita altresì la Segreteria a trasmettere al ricorrente la memoria della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento a tutta la documentazione, *lato sensu* intesa, in possesso della amministrazione e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione. Si dispone altresì la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; Direzione Generale del Personale e delle Risorse

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. di, in data ha presentato un'istanza d'accesso al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse presso il Ministero della Giustizia. Chiedeva in particolare di accedere alla seguente documentazione, relativa al procedimento di riconoscimento dello *status* di vittima del terrorismo o in subordine quello di vittima del dovere e/o della criminalità organizzata:

- parere della Procura Generale presso la Corte d'Appello di ex art. 7 DPR. 510/1999 corredato di tutti gli allegati;
- ogni altro atto connesso e/o collegato al presente procedimento amministrativo.

Motivava l'istanza con riferimento al proprio diritto di tutela giudiziale ai fini dell'accertamento del predetto *status* e del connesso diritto alla relativa elargizione nella massima misura nonché di tutti gli altri benefici previsti dalla normativa di settore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, il sig. – per il tramite dell'avv. - ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto poichè il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 - ad accedere alla documentazione relativa al procedimento di riconoscimento dello status di vittima del terrorismo attivato con propria relativa istanza. In assenza di deduzioni ed eccezioni della amministrazione adita non appaiono sussistenti ragioni di esclusione dall'accesso della documentazione in oggetto che dovrà pertanto essere ostesa al richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

FATTO

Il Vice Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di presso a decorrere dal, stante i ritardi nell'accredito dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale nonché la possibilità di una rivalutazione del regime fiscale di quest'ultima, in data presentava formale istanza di accesso alla seguente documentazione:

- con riferimento al regime fiscale dell'indennità speciale eventuali pareri richiesti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 66/2010, con indicazione della normativa e delle circolari;
- atti prodromici – istruttori del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità speciale a parte istante, ivi compresi quelli della Commissione Permanente di Finanziamento;
- il/i decreti interministeriale/i di concessione a parte istante dell'indennità speciale;
- eventuale atto successivo a decreto/i interministeriale/i incidente, anche se sotto forma di parere/proposta/quesito sull'importo netto inizialmente decretato;
- nominativo del responsabile del procedimento di contabilizzazione/liquidazione/accreditamento delle indennità accessorie e durata del medesimo procedimento.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione resistente in prossimità della seduta della Commissione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

FATTO

Il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, in servizio presso l'Ufficio di presso a decorrere dal, stante i ritardi nell'accredito dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale nonché la possibilità di una rivalutazione del regime fiscale di quest'ultima, in data presentava formale istanza di accesso alla seguente documentazione:

- con riferimento al regime fiscale dell'indennità speciale eventuali pareri richiesti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 66/2010, con indicazione della normativa e delle circolari;
- atti prodromici – istruttori del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità speciale a parte istante, ivi compresi quelli della Commissione Permanente di Finanziamento;
- il/i decreti interministeriale/i di concessione a parte istante dell'indennità speciale;
- eventuale atto successivo a decreto/i interministeriale/i incidente, anche se sotto forma di parere/proposta/quesito sull'importo netto inizialmente decretato;
- nominativo del responsabile del procedimento di contabilizzazione/liquidazione/accreditamento delle indennità accessorie e durata del medesimo procedimento.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione resistente in prossimità della seduta della Commissione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate –

FATTO

..... ha formulato all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla copia della dichiarazione di successione e subentro degli eredi nel patrimonio del defunto signor, essendo coinvolta l'ex coniuge, da cui è separato giudizialmente.

Con provvedimento del l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo della mancanza di interesse diretto, concreto e attuale.

Avverso tale rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso agli eredi controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Raggruppamento Carabinieri

FATTO

Il, Mar. Ord. in congedo dei Carabinieri, rappresentato dall'Avv., formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione di copia della seguente documentazione: **a.** Processi verbali della CMO/Commissione di Verifica di non idoneità temporanea/assoluta al servizio d'istituto, sottesi al correlato periodo di gg. di assenza dal servizio per tale motivo; **b.** Certificazione medica integrale degli esami obiettivi e accertamenti clinici strumentali interni ed esterni sottesi ai succitati P.V. di non idoneità temporanea/assoluta al servizio d'istituto; **c.** Verbale/...../...../..... del dell'infermeria presidiaria e certificazione medica sottesa; **d.** Nota n. del del Raggruppamento; **e.** P.V. n. del e certificazione medica sottesa; **f.** Relazione medica integrale della Dott.ssa richiamata nel P.V. n. del della di; **g.** Copia del test-..... e, eseguiti presso l'AUSL di il richiamato nel succitato P.V. n.; **h.** Lett. prot. n./.....-...../..... del Legione CC. SM Sezione Sanità.

L'istanza in esame trovava ragione nel fatto che la documentazione indicata riguardava gli accertamenti a cui l'istante era stato sottoposto a seguito della domanda di riconoscimento delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale quale "causa di servizio" ed al connesso procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

L'Amministrazione resistente consentiva l'accesso al solo documento di cui al punto d).

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, il Raggruppamento, Reparto e del precisava di aver consentito l'accesso dell'ulteriore documentazione richiesta dal ricorrente.

La Commissione, nella seduta del, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente riteneva necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indicasse con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non gli fossero stati ostesi ovvero se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo, nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge.

....., rappresentato dall'Avv., faceva pervenire memoria in cui evidenziava che non erano stati resi accessibili i seguenti documenti: processi verbali della CMO/Commissione di Verifica di non idoneità temporanea/assoluta al servizio d'istituto, sottesi al correlato periodo di gg. di assenza (superiore punto a); certificazione medica integrale degli esami obiettivi e accertamenti clinici

strumentali interni ed esterni sottesi ai succitati P.V. di non idoneità temporanea/assoluta al servizio d'istituto (superiore punto b); certificazione medica relativa all'esame psichiatrico, neurologico e dell'apparato osteoarticolare, respiratorio ed osteoarticolare, citati nel verbale/...../...../..... del dell'infermeria presidiaria (superiore punto c); certificazione medica relativa all'esame psichiatrico del dott., esame cardiovascolare, esame dell'apparato respiratorio e osteoarticolare, citati nel verbale n. del (superiore punto e); relazione integrale della Dott.ssa richiamata nel verbale n. del della di (superiore punto f).

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota del Raggruppamento, Reparto e del, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa.

In relazione alla documentazione non ostesa, la Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Nella fattispecie concreta, il ricorrente alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) della legge n. 241 del 1990, in relazione alla documentazione non ostesa, può dirsi soggetto "interessato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, trattandosi peraltro di dati sensibili relativi all'istante medesimo.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia

FATTO

Il Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso l'Ufficio di presso a decorrere dal, stante i ritardi nell'accredito dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale nonché la possibilità di una rivalutazione del regime fiscale di quest'ultima, in data presentava formale istanza di accesso alla seguente documentazione:

- con riferimento al regime fiscale dell'indennità speciale eventuali pareri richiesti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 66/2010, con indicazione della normativa e delle circolari;
- atti prodromici – istruttori del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità speciale a parte istante, ivi compresi quelli della Commissione Permanente di Finanziamento;
- il/i decreti interministeriale/i di concessione a parte istante dell'indennità speciale;
- eventuale atto successivo a decreto/i interministeriale/i incidente, anche se sotto forma di parere/proposta/quesito sull'importo netto inizialmente decretato;
- nominativo del responsabile del procedimento di contabilizzazione/liquidazione/accreditamento delle indennità accessorie e durata del medesimo procedimento.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione resistente in prossimità della seduta della Commissione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

FATTO

L'agronomo, incaricato dal Tribunale di sezione civile, di *“I. descrivere - fornendone ampia rappresentazione planimetrica e fotografica – i fondi agricoli siti in c.da identificati al fg. p.lle,; II. quantificare, sulla base della documentazione in atti, il danno subito dalla comodataria attrice durante le annate agrarie succedutesi dal al rappresentato dalla mancata percezione (se dovuta) dei contributi erogati dall’Agea e della impossibilità di destinare i fondi alle colture ivi impiantate; III. estendere l’indagine anche alle annate agrarie/.....”* formulava il all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso del seguente tenore letterale *“se il contratto stipulato di comodato per la conduzione dei 2/3 indivisi dei fondi era idoneo ad essere inserito nel fascicolo aziendale della parte attrice e se la conduzione dei fondi del contratto sopra richiamato permetteva alla parte attrice di accedere alla Domanda Unica di Pagamento di cui al I pilastro della PAC e la stessa poteva essere idoneamente pagata, fino alla campagna, se non interveniva la rescissione”*.

L’Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l’illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l’istanza di accesso risulta esclusivamente finalizzata a conoscere una serie di informazioni e la formazione di documenti non esistenti. Come tale, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

L'agronomo, incaricato dal Tribunale di sezione civile, di “*I. descrivere - fornendone ampia rappresentazione planimetrica e fotografica – i fondi agricoli siti in c.da identificati al fg. p.lle, e; II. quantificare, sulla base della documentazione in atti, il danno subito dalla comodataria attrice durante le annate agrarie succedutesi dal al rappresentato dalla mancata percezione (se dovuta) dei contributi erogati dall'Agea e della impossibilità di destinare i fondi alle colture ivi impiantate; III. estendere l'indagine anche alle annate agrarie/.....*” formulava il all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso relativa alla registrazione del contratto di comodato stipulato tra, e L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione ha dedotto di aver inviato al ricorrente il contratto che risulta registrato in data, alla serie, n. /

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

FATTO

Il Commissario della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di presso a decorrere dal, stante i ritardi nell'accredito dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale nonché la possibilità di una rivalutazione del regime fiscale di quest'ultima, in data presentava formale istanza di accesso alla seguente documentazione:

- con riferimento al regime fiscale dell'indennità speciale eventuali pareri richiesti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 66/2010, con indicazione della normativa e delle circolari;
- atti prodromici – istruttori del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità speciale a parte istante, ivi compresi quelli della Commissione Permanente di Finanziamento;
- il/i decreti interministeriale/i di concessione a parte istante dell'indennità speciale;
- eventuale atto successivo a decreto/i interministeriale/i incidente, anche se sotto forma di parere/proposta/quesito sull'importo netto inizialmente decretato;
- nominativo del responsabile del procedimento di contabilizzazione/liquidazione/accreditamento delle indennità accessorie e durata del medesimo procedimento.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione resistente in prossimità della seduta della Commissione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società S.r.l.
contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

Il ricorrente, a seguito procedimento ispettivo conclusosi con verbale unico di accertamento e contestazione di violazioni con irrogazione di una sanzione amministrativa e della conseguente emissione da parte dell'Inps della diffida ad adempiere, ha presentato il all'Amministrazione resistente richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti posti a fondamento della diffida ad adempiere dell'..... dell'Inps di, esclusi solamente quelli indicati nelle categorie sottratte al diritto di accesso, ai sensi del DM. 757/1994.

Ha dedotto che dagli atti dei funzionari non è dato desumere la specifica prova dell'asserita subordinazione, né tantomeno le modalità di calcolo e che analoga istanza di accesso agli atti sulla scorta dei quali l'PTTL di ha emesso il verbale unico *de quo* è stata accolta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data, che ha trasmesso quanto richiesto.

La condotta inerte dell'Istituto resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta articolata memoria dell'Amministrazione resistente, la quale deduce che l'oggetto dell'istanza di accesso non è documentazione detenuta dall'INPS. In particolare ha evidenziato che la società ha inoltrato l'istanza di accesso anche all'PTTL, che consentiva l'accesso, trasmettendo quanto richiesto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione osserva quanto segue.

Come dedotto dall'istante a pagina 5 del ricorso alla Commissione l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, che ha emesso il verbale unico di accertamento e contestazione, ha già consentito l'accesso in data, trasmettendo quanto richiesto.

Pertanto, considerato che l'INPS non ha eseguito, come dedotto in memoria, alcun atto accertativo ulteriore e supplementare, trattandosi di mera quantificazione di quanto riportato nel verbale unico ed atteso che l'Istituto ha dichiarato che *“il ricorrente chiede documentazione che in fatto e in*

diritto non poteva essere fornita dalla sede INPS di”, la Commissione, preso atto della suindicata dichiarazione, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della

FATTO

Il prof., responsabile del Movimento Civico “.....”, nella sua qualità, ha rappresentato in data all’Amministrazione resistente che erano in corso dei lavori di recupero conservativo del di via, in totale disprezzo di come l’opera era stata concepita e progettata agli inizi del secolo XX, per cui chiedeva di sapere se l’Amministrazione Comunale avesse acquisito il parere dell’Amministrazione resistente, nonché di verificare se fosse stata rispettata la normativa vigente e le prescrizioni dell’eventuale parere della Soprintendenza e chiedeva di essere informato.

L’Amministrazione non dava riscontro.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall’Amministrazione parte ricorrente ha adito nei termini il Difensore Civico della, che ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

Per veniva memoria dell’Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto la richiesta se l’Amministrazione Comunale abbia acquisito il parere della Soprintendenza e la verifica dei luoghi non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste di informazioni senza indicazione di documenti cui accedere.

Per quanto sopra l’istanza risulta esclusivamente finalizzata a conoscere una serie di informazioni e, come tale, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di presso a decorrere dall'....., stante i ritardi nell'accredito dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale nonché la possibilità di una rivalutazione del regime fiscale di quest'ultima, in data presentava formale istanza di accesso alla seguente documentazione:

- con riferimento al regime fiscale dell'indennità speciale eventuali pareri richiesti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 66/2010, con indicazione della normativa e delle circolari;
- atti prodromici – istruttori del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità speciale a parte istante, ivi compresi quelli della Commissione Permanente di Finanziamento;
- il/i decreti interministeriale/i di concessione a parte istante dell'indennità speciale;
- eventuale atto successivo a decreto/i interministeriale/i incidente, anche se sotto forma di parere/proposta/quesito sull'importo netto inizialmente decretato;
- nominativo del responsabile del procedimento di contabilizzazione/liquidazione/accreditamento delle indennità accessorie e durata del medesimo procedimento.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione resistente in prossimità della seduta della Commissione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Entrate – Direzione Provinciale

FATTO

....., rappresentata e difesa dall'Avv., presentava il all'amministrazione resistente richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione: istanza di rimborso sisma- e, presentata dall'istante, nonché liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, *stante il mancato rimborso sisma anni e, diffida non accolta, necessaria documentazione per fini legali.*

L'Amministrazione resistente non forniva risposta e l'istante, rappresentata e difesa dall'Avv., il si è rivolta alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

E' pervenuta in prossimità della seduta della Commissione memoria dell'Agenzia delle Entrate che ha dedotto la *“mancata prospettazione da parte dell'istante di quell'interesse concreto e attuale che, esso solo, può giustificare l'accoglimento di un'istanza di accesso agli atti in base alla disciplina di cui agli articoli 22 e seg. della legge n. 241/1990.”*

Ha inoltre rappresentato che *“in ossequio al principio di leale collaborazione che deve sempre informare i rapporti fra Fisco e Contribuente, l'Ufficio impossibilitato a reperire l'istanza originaria a suo tempo presentata dal contribuente, tenuto conto che per tutte le istanze si è provveduto nel corso degli anni ad acquisire i dati essenziali nelle banche dati dell'Agenzia, produce in questa sede interrogazione dell'applicativo “esiti contabili rimborsi” con l'indicazione del numero di protocollo dell'istanza e degli altri dati anagrafici dell'istante. Si produce altresì prospetto sintetico con i calcoli sottesi alla liquidazione del rimborso relativo all'anno, evidenziando l'importo delle ritenute che, in esito ad un'interrogazione dell'Anagrafe Tributaria, risultano essere stata versate dal contribuente per l'anno e sulla base delle quali l'Ufficio ha ricavato il quantum rimborsabile. Più precisamente, risultano versate per l'anno ritenute per lire, convertite in euro, donde un rimborso d'imposta erogato nella misura di euro (.....% delle imposte versate). Diversamente, per gli altri due anni, nessun dato è stato ricavato dall'Anagrafe Tributaria, sicchè era onere del contribuente produrre idonea documentazione a supporto giustificativo del rimborso richiesto per i suddetti anni.*

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria, della quale dispone la trasmissione alla parte ricorrente da parte della Segreteria e ritiene necessario conoscere dalla parte ricorrente se sussista ancora interesse alla decisione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Dispone la trasmissione della documentazione allegata alla memoria dell'Amministrazione alla parte ricorrente a cura della Segreteria.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

Il la Prof.ssa, inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di per la classe di concorso –, con diritto di riserva ai sensi della legge n. 68/99, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso *agli atti e documenti relativi alla categoria di riserva "superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche legge n. 407/1998"* e nello specifico chiedeva di conoscere il numero dei contratti di supplenza riservati da GPS ai docenti che appartengono alle categorie beneficiarie disposte dalla Legge 12 maggio 1999, n.68".

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata tempestivamente impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso in data e ha prodotto la relativa documentazione.

A seguito dell'invio della documentazione, è pervenuta memoria integrativa della ricorrente, in cui si deduce che l'accesso non risulta soddisfacente della richiesta di accesso.

Infatti, la Prof.ssa ha partecipato agli incarichi da GPS incrociate per il sostegno e per tale categoria di insegnamento ha formulato accesso agli atti, al fine di sapere quanti posti siano stati attribuiti negli incarichi da GPS per l'a.s. / ai beneficiari della predetta riserva e se il contingente dei riservisti sia saturo.

Parte ricorrente ha rilevato che quanto dedotto dall'Ufficio Scolastico di nella nota prot. n. del ove si legge *"si comunica che nessun posto è stato attribuito ai docenti beneficiari della legge 68/1999, in quanto la "Graduatorie incrociate "non è classe di concorso a se stante e non prevede riserva posti"* confligge con quanto emerge in sede di convocazioni da GPS incrociate.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione rileva la parziale improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Quanto alla documentazione non ostesa, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che, ove esistenti, riguardano direttamente la posizione dell'istante, la quale ha diritto di conoscere quanti posti siano stati attribuiti negli incarichi da

GPS per l'a.s. / ai beneficiari della riserva “superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche legge n. 407/1998” e la saturazione del contingente dei riservisti, ove contenute in provvedimenti o atti specifici.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

....., avendo ricevuto per conoscenza dall'Arma dei Carabinieri una pec in data indirizzata alla Commissione Medica Ospedaliera di *“di contenuto intellegibile”*, formulava l'..... un'istanza di accesso alla medesima, *“supponendo che la pec abbia contenuti ben più ampi e/o faccia riferimento ad un fascicolo formatosi presso la Commissione.”*

Chiedeva altresì di accedere agli atti contenuti nel relativo fascicolo, *al fine di acquisire i documenti nella stesura integrale e gli altri documenti afferenti.*

L'Amministrazione resistente accoglieva l'istanza di accesso il, inviando la relativa documentazione.

Avverso detto provvedimento, l'istante adiva la Commissione in quanto a suo dire l'accoglimento era solo formale, trattandosi in realtà di sostanziale diniego e chiedeva alla Scrivente di riesaminare e il caso e di adottare le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'Amministrazione, che deduceva che con pec del il ricorrente chiedeva di conoscere il *“nominativo dell'Ufficiale medico dell'Arma CC che ha partecipato ai lavori della commissione CMO o il relativo verbale ex CMO di del”* e che il successivo *lo scritto è stato trasmesso per competenza e diretto riscontro alla CMO di, in quanto presso l'Ufficio Personale Ufficiale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non risultava alcuna documentazione pertinente a quanto richiesto e che la nota richiesta con l'istanza di accesso era quella di trasmissione.*

L'Amministrazione faceva presente che l'istanza di accesso era stata accolta e che non deteneva altri documenti.

La Commissione nella seduta del ha respinto il ricorso sulla base di quanto dedotto dall'Amministrazione circa l'inesistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella ostesa, non rientrando tra le attribuzioni della Commissione alcuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione.

L'istante in data ha chiesto di rivedere *“in autotutela”* la decisione suindicata, deducendo che nella pec del emerge un *particolare di importanza fondamentale: riscontrano una lettera della Commissione Medica di e (a mia esplicita e formale richiesta di averne copia) si rifiutano, considerato che non è possibile “riscontrare” in modo diretto e per competenza, una lettera “inesistente”.*

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza, qualificata come di "revisione in autotela" della decisione del, risulta inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione ex art. 395, n. 4, c.p.c. resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa - atteso che non sono ipotizzati errori di fatto o di percezione della Commissione.

La Commissione non è infatti incorsa in alcun errore di fatto che avrebbe influenzato l'esito della decisione adottata che non può, pertanto, dirsi viziata da errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c..

La decisione invero, risulta adottata, allo stato degli atti e sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione nella nota del di non detenere altra documentazione oltre a quella ostesa.

La Commissione precisa di non essere dotata di alcun potere ispettivo o di verifica della effettiva detenzione di ulteriore documentazione rispetto a quella dichiarata come nella relativa disponibilità; né è competente ad entrare nel merito della vicenda procedimentale sottesa all'istanza d'accesso ed al relativo ricorso oggetto di trattazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo

FATTO

Il ricorrente, assistito da, in persona del Segretario Provinciale, in data ha formulato istanza di accesso alla documentazione relativa al procedimento disciplinare a carico del medesimo docente inerente ai fatti accaduti in data

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione in data negava l'accesso, *dovendo l'istanza essere rivolta al solo presso l'Ufficio Scolastico e non anche alla scuola.*

Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto nei termini ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha dedotto che l'Ufficio Scolastico Regionale per ha dato accesso il ai documenti con oscuramento dei dati sensibili relativi ai soggetti ivi menzionati, ai sensi della vigente normativa a tutela della riservatezza e della privacy.

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Gruppo

FATTO

..... ha formulato all'Amministrazione resistente il un'istanza di accesso informale, oltre che al fascicolo personale, alla seguente documentazione:

“determinazione n. / (chiusura procedimento disciplinare);

prot. n. (istanza causa di servizio);

nota n. / al Comando provinciale (Oggetto: comunicazione presentata dal Lgt), nonché agli atti antecedenti o conseguenti”.

A fondamento dell'istanza ha posto la cura o la difesa dei propri interessi giuridici.

L'Amministrazione resistente con provvedimento del comunicava che in relazione al fascicolo personale la richiesta di accesso risultava essere troppo generica e preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione e che nel suo complesso l'istanza non indicava sufficientemente l'interesse giuridico, non potendosi, peraltro, escludere la presenza di controinteressati.

L'amministrazione resistente invitava l'istante a presentare istanza di accesso formale che recasse *“una descrizione maggiormente circostanziata”.*

....., nella sua qualità di Segretario Nazionale del (Sindacato Italiano), in nome e per conto di, che gli rilasciava apposito mandato, impugnava nei termini avanti alla Commissione il provvedimento, ritenendolo illegittimo ed insisteva affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, la Scrivente adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'Amministrazione resistente, che rilevava che la risposta fornita all'istante non conteneva un diniego, bensì un invito a proporre istanza di accesso formale, giusta quanto previsto ex art. 6, comma 1, DPR 184/2006 e ribadiva le proprie osservazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: *"I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24"* ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato nella fattispecie concreta ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990, in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La richiesta d'accesso non può dirsi eccessivamente generica, come eccepito dall'amministrazione, riferendosi a tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale dell'istante.

Nè risulta pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la chiusura di un procedimento disciplinare esclude in radice tale possibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Fondazione

FATTO

I,, hanno presentato in data un'istanza rivolta alla Fondazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. n. 97/2016, di accedere alla seguente documentazione “*per l'anno/...../...../...../.....: verbali del Consiglio di amministrazione, deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio o estratto della deliberazione stessa; stato patrimoniale e conto economico; nota integrativa contenente la relazione sulle variazioni intervenute con riferimento alle principali voci di bilancio; relazione sulle attività svolte nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente; relazione dell'organo di revisione; bilancio consuntivo con voci relative di entrata e di uscita*”.

Hanno dedotto che intendevano comprendere le operazioni svolte negli anni dalla Fondazione per poter comprendere i risultati e gli scopi.

La Fondazione con provvedimento di datanegava di rientrare tra i soggetti inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso il diniego opposto i ricorrenti hanno proposto ricorso alla Commissione, nonché istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione e agli omologhi soggetti delle due Istituzioni fondatrici e finanziatrici della Fondazione (Consiglio Nazionale e -).

DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione rileva la propria incompetenza ad esaminarlo atteso che l'istanza in questione è stata proposta, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel d.lgs n. 33 del 2013 e nel d.lgs n. 97 del 2016, hanno introdotto l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato quali strumenti di controllo democratico sull'apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque.

Orbene, l'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, stabilisce che “*nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della*

trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni...Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

FATTO

L'ispettore Superiore della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di presso a decorrere dal, stante i ritardi nell'accredito dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale nonché la possibilità di una rivalutazione del regime fiscale di quest'ultima, in data presentava formale istanza di accesso alla seguente documentazione:

- con riferimento al regime fiscale dell'indennità speciale eventuali pareri richiesti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 66/2010, con indicazione della normativa e delle circolari;
- atti prodromici – istruttori del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità speciale a parte istante, ivi compresi quelli della Commissione Permanente di Finanziamento;
- il/i decreti interministeriale/i di concessione a parte istante dell'indennità speciale;
- eventuale atto successivo a decreto/i interministeriale/i incidente, anche se sotto forma di parere/proposta/quesito sull'importo netto inizialmente decretato;
- nominativo del responsabile del procedimento di contabilizzazione/liquidazione/accreditamento delle indennità accessorie e durata del medesimo procedimento.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione resistente in prossimità della seduta della Commissione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

FATTO

Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di presso a decorrere dall'....., stante i ritardi nell'accredito dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale nonché la possibilità di una rivalutazione del regime fiscale di quest'ultima, in data presentava formale istanza di accesso alla seguente documentazione:

- con riferimento al regime fiscale dell'indennità speciale eventuali pareri richiesti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 66/2010, con indicazione della normativa e delle circolari;
- atti prodromici – istruttori del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità speciale a parte istante, ivi compresi quelli della Commissione Permanente di Finanziamento;
- il/i decreti interministeriale/i di concessione a parte istante dell'indennità speciale;
- eventuale atto successivo a decreto/i interministeriale/i incidente, anche se sotto forma di parere/proposta/quesito sull'importo netto inizialmente decretato;
- nominativo del responsabile del procedimento di contabilizzazione/liquidazione/accreditamento delle indennità accessorie e durata del medesimo procedimento.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione resistente in prossimità della seduta della Commissione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino marocchino, Sig. ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva il Difensore civico regionale che trasmetteva gli atti a questa Commissione, per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale comunica dettagliate informazioni sullo stato della pratica e sulle modalità per acquisire aggiornamenti tramite mezzi telematici.

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

La Sig.ra formulava un'istanza espressamente qualificata come di “*accesso civico generalizzato*” sia all'Istituto scolastico resistente, sia al Ministero dell'Istruzione, sia, infine al

Il Ministero dell'Istruzione trasmetteva per conoscenza all'Istituto, in data, la sua risposta alla suindicata istanza di accesso e, in data, con documento prot. nr. del, l'Istituto, riportandosi integralmente alla risposta del Ministero, riscontrava la richiesta di accesso della Sig.ra

L'Istituto rilevava, in particolare “*per ciò che concerne la richiesta: “nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo dei pc prima dello svolgimento della prova scritta” in applicazione all'art. 5 bis comma 2 lett. a) del D.lgs 33/2013 non è possibile accogliere l'istanza in quanto, diversamente agendo, si eserciterebbe un controllo generalizzato sull'agere amministrativo. Alla luce di quanto esposto, si rigettano parzialmente le istanze di cui in parola.*

Avverso il provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che “*...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale*”.

Tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso è stata proposta, espressamente, ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato, peraltro su carta intestata di uno Studio legale, e che è stata esaminata dall'Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica, invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana, procedimento iniziato a seguito di domanda dell'interessata, presentata nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce: *“L'istanza è stata riscontrata in data con nota prot. (all. n. 3), con la quale l'avvocato è stato reso edotto in merito alla conclusione dell'attività istruttoria di pertinenza della Prefettura da oltre tre anni, mediante espressione di parere sfavorevole per mancanza dei requisiti reddituali, e a tal proposito si allegava la schermata attestante l'assenza di dichiarazioni fiscali così come emerso in sede di verifica svolta sul Portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate (all. n. 4), si è inoltre provveduto a trasmettere in allegato il rapporto informativo della Questura di (all. n. 5)”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che deduce di aver riscontrato, sia pure con ritardo, l'istanza e di aver trasmesso la documentazione in suo possesso, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. di

FATTO

La Sig.ra, ha formulato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia dei seguenti atti e documenti:

- “1) *accertamento emesso nei confronti della società di & C. s.n.c. (C.F. e P.IVA)*e della Sig.ra *con relative notificazioni;*
- 2) *cartella n. e relative notificazioni;*
- 3) *ogni altro atto utile a comprendere l’effettiva natura dell’iscrizione a ruolo suddetta”.*

Avverso il rigetto della sua istanza adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Agenzia ha depositato una memoria rilevando che la richiesta di cui al punto 2) va rivolta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), trattandosi di documento formato dall’Agente della riscossione, e che le richieste di cui ai punti 1) e 3) non sono suscettibili di accoglimento, trattandosi di atti risalenti nel tempo e oggetto di “scarto” come risulta dall’elenco riepilogativo degli atti oggetto della proposta di scarto anno che ricomprende gli atti (in autotutela/iscritti a ruolo/in acquiescenza/definiti con adesione/condono) ai fini IMPOSTE DIRETTE, IVA, IRAP dal al, tra cui rientrano, dunque, quelli oggetto dell’istanza

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in relazione a quei documenti che l’Amministrazione ha dedotto essere non più disponibili e, quindi, inesistenti perché oggetto di scarto di archivio.

Per quanto riguarda la cartella di pagamento l’Amministrazione è invitata a trasmettere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l’istanza di accesso della ricorrente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affinché si possa pronunciare sull’istanza stessa.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso con riferimento alla documentazione inesistente e per il resto, dell’incombente di cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge. limitatamente agli atti non detenuti dall’Agenzia, invita quest’ultima provvedere all’espletamento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

La Sig.ra ha formulato un'istanza di accesso chiedendo rilascio di copia del "contrassegno elettronico" dei fonogrammi n. del e n. del

Deduce che tale documentazione riguarda fonogrammi che la riguardano direttamente e che si riferiscono alla sua assenza per malattia.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando che il contrassegno generato dal sistema non costituisce un documento amministrativo, bensì una semplice "interpolazione", precisando, altresì, che il protocollo valido è quello assegnato e riportato sui fonogrammi, in possesso dell'istante.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.

Nella sua memoria l'Amministrazione ha dedotto che il contrassegno elettronico non fornisce dati in merito al contenuto di una comunicazione telefonica tra due soggetti ma, rappresenta una *"una sequenza di bit codificata con una tecnica grafica idonea a contenere e rappresentare i dati identificativi di un documento amministrativo informatico. Il contrassegno non assicura di per sé la "corrispondenza" della copia analogica al documento amministrativo informatico originale contenuto nel contrassegno stesso o conservato dall'amministrazione che lo ha prodotto, ma costituisce uno strumento mediante il quale è possibile effettuare la verifica della suddetta corrispondenza secondo modalità oggetto delle linee guida AgiD (circ 62 del 30 aprile 2013 Agid)"*.

Ciò posto, ad avviso della Commissione tale contrassegno elettronico costituisce parte del documento e come tale l'istante ha diritto di accedervi, indipendente dal fatto che tale accesso possa

avere o meno una sua utilità concreta, atteso che, trattandosi di atti pacificamente riguardanti comunicazioni inviate all'istante, questa ha diritto di accedervi indipendentemente da una specifica motivazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., Consigliere comunale del Comune di, ha presentato un'istanza di accesso diretta a ottenere copia dei verbali del Consiglio comunale degli anni e al fine di verificare la corretta trascrizione delle sue dichiarazioni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza il Consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione non ha riscontrato l'istanza di accesso né ha prodotto memoria in questa sede.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione ritiene necessario che parte ricorrente fornisca prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione della sua istanza del, ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

L'istante è, altresì, invitata a fornire copia di un suo documento d'identità.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'Istituto d'Istruzione Superiore di, al Ministero dell'Istruzione ed al un'istanza di accesso civico generalizzato alla seguente documentazione: “

- *Verbali di verifica di funzionamento dell'hardware utilizzato per lo svolgimento della prova scritta;*
- *Dati tecnici del pc utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento al sistema operativo utilizzato, alla memoria ram e alle dimensioni dell'hard disk presente;*
- *I dati identificativi della tastiera, del mouse e del video utilizzati*
- *Il codice seriale identificativo del computer utilizzato;*
- *Nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo del pc prima dello svolgimento della prova scritta”.*

Tale istanza è stata presentata testualmente “*ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in merito al diritto dell'Accesso Civico generalizzato*”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che “*...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale*”.

Tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso è stata proposta, espressamente, ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato, peraltro su carta intestata di uno Studio legale, e che è stata esaminata dall'Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica,

invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana, procedimento iniziato a seguito di domanda dell'interessato presentata nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce che, pur non avendo ricevuto l'istanza di accesso alla sua PEC, venuta a conoscenza del ricorso alla Commissione ha *“provveduto prontamente a trasmettere, a mezzo PEC in data c.m. la documentazione richiesta dal ricorrente con l'istanza di accesso di cui trattasi (nello specifico, i pareri obbligatori acquisiti e formati in fase istruttoria)...”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che deduce di aver riscontrato l'istanza e di aver trasmesso la documentazione in suo possesso, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La collaboratrice scolastica ha formulato all'Istituto una richiesta di accesso agli atti finalizzata ad avere copia di una serie di atti e documenti relativi alla formazione delle graduatorie di fascia collaboratore scolastico anno scolastico/....., alle relative nomine ed alle chiamate per le supplenze.

Succedutesi varie integrazioni dell'istanza e riscontri dell'Amministrazione, la ricorrente ha, infine, adito la Commissione lamentando l'eccessività della somma richiesta a titolo di rimborso dei costi per l'esecuzione dell'accesso, somma che, invece, l'Amministrazione deduce aver determinato sulla base del Regolamento del Direttore Generale del Ministero.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalle parti, osserva che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente la legittimità o meno della richiesta dell'Amministrazione della corresponsione dei costi necessari per l'esecuzione dell'accesso ed, in particolare, di quelli relativi alle spese sostenute per la notifica ai controinteressati dell'istanza di accesso.

La Commissione, osserva, in generale, con riferimento ai costi di esecuzione dell'accesso, che è legittima la richiesta di rimborso dei costi di riproduzione, anche ove avvenuta telematicamente, laddove la documentazione richiesta abbia comportato un'attività di rielaborazione ed estrapolazione.

Tale soluzione si giustifica laddove l'invio elettronico non consista nella mera trasmissione dell'atto in possesso dell'Amministrazione, ma richieda una attività di elaborazione del documento e di formazione ex novo di un file non "nativo" digitale, equiparabile, sotto tale profilo ad un costo di riproduzione di materiale cartaceo.

Viceversa laddove l'istanza di accesso possa essere soddisfatta attraverso il semplice inoltro di un file esistente, ciò dovrebbe escludere l'addebito al richiedente di costi di riproduzione.

Per quanto concerne, in particolare, i costi relativi alla notifica ai controinteressati, l'Amministrazione ha invocato a sostegno della loro debenza uno specifico atto Regolamentare del 17.4.2019 "*Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero*

dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241" che, all'art. 1, comma 3 dispone: "Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € a controinteressato (€ per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso il MIUR); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso".

Il provvedimento con cui l'Istituto ha richiesto i costi si fonda, pertanto, su una specifica disposizione regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare, potendosi, tuttavia, a tal fine il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il signor ha formulato all'Amministrazione diverse istanze di accesso relative a procedimenti amministrativi instaurati nei confronti di una sua condomina ex art. 8 d.l. n. 11/2009 ("ammonimento" relativo alla contestazione di atti persecutori), procedimenti entrambi archiviati.

Il ricorrente deduce, in particolare, di aver richiesto le memorie difensive presentate dalla controparte e menzionate nel secondo provvedimento di archiviazione; in particolare quelle presentate dall'amministratore di sostegno dell'interessata soggetta a questo tipo di tutela.

La Questura riscontrava l'istanza deducendo che la memoria richiesta era quella già trasmessa all'istante ed avverso tale provvedimento l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva che l'istante è in possesso di tutti i documenti riguardanti i procedimenti e di non averne altri a disposizione.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso ritiene opportuno che sia da quest'ultima chiarito se abbia o meno osteso la seconda memoria difensiva presentata dal controinteressato nel corso del procedimento, cui allude il ricorrente nel proprio gravame.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per le Province di e Ministero della Cultura

FATTO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per le Province di e ha avviato il procedimento di interesse culturale del bene denominato “Complesso edilizio ex” sito in (.....), identificato in Catasto al Foglio, p.lla, sub., e, parte, confinante con Via, Via, i sub.,,,, restante parte del sub. della particella e le particelle,

In data il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per le Province di e ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-....., preordinata all'imposizione del vincolo diretto ex artt. 10 e 13 D.Lgs. 42/04.

La società S.r.l. a mezzo del proprio Amministratore unico, deducendo di essere di proprietaria di parte dei beni insistenti nell'ex Complesso, indicati catastalmente al Foglio, particella, sub., e, formulava un'istanza di accesso agli atti istruttori e del procedimento.

Con nota del il “Segretario Generale del,”, ha comunicato di aver a disposizione il solo provvedimento di avvio del procedimento.

Il Soprintendente delle Province di e, ha, invece, negato l'accesso agli atti rilevando che l'istanza non era corredata dal documento di identità del richiedente; che il Sig., Amministratore Unico della Società, non aveva dimostrato il suo potere di firma; che gli atti richiesti dalla Società non erano ostensibili, ex art. 24, c. 1 lett. c L. 241/90.

L'istante si è dunque rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero della Cultura – Segretario generale, ha ribadito con una nota di avere a disposizione il solo atto di avvio del procedimento.

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario, viste le contestazioni della Soprintendenza, che il Sig. documentasse i propri poteri rappresentativi della società per cui aveva agito, producendo copia della visura alla CCIAA, nonché del verbale dell'assemblea con il quale erano stati attribuiti i poteri di rappresentanza.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

Il ricorrente ha adempiuto correttamente all'incumbente richiesto.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto della produzione effettuata in questa sede dall'istante ritiene di potere superare l'eccezione dell'Amministrazione resistente che, dunque, va respinta, avendo il Sig. documentato la sua qualità di legale rappresentante della società s.r.l.

Nel merito il ricorso è fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare ai sensi del decreto legge n. 34/2020 e, a distanza di un anno, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale dà atto dell'elevato numero delle pratiche in trattazione, rileva che, in base all'ordine cronologico di presentazione, quella dell'istante è la n. e che, presumibilmente, l'istruttoria sarà avviata nel corrente mese di giugno.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto delle informazioni fornite dalla Prefettura, ritiene il ricorso meritevole accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:-..... srl

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., deducendo la sua qualità di socio della srl in liquidazione, con una partecipazione sociale al%, ha presentato a vari Uffici del Comune di un'istanza di accesso diretta all'estrazione di copia di una serie di documenti presentati dalla società presso il Comune stesso, aventi ad oggetto diversi progetti e proposte progettuali di carattere urbanistico ed edilizio.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse *“a conoscere lo stato dei predetti progetti presentati dalla srl nel corso degli anni, per tutelare i miei interessi di socio”*.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della qualità di socio dell'istante e della volontà di tutelare i propri interessi.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve, pertanto, essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il Sig., a mezzo del proprio difensore, ha formulato alla S.p.A. un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del titolo di studio del perito assicurativo, incaricato dal Tribunale nell'ambito di un giudizio di accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi ove si è verificato un sinistro che l'accedente imputa alle condizioni del manto stradale.

A sostegno dell'istanza ha dedotto il suo interesse ad eccepire la nullità della CTU perché espletata da un soggetto che assume sprovvisto del titolo di studio necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Avverso il rigetto della sua istanza la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene ricorso meritevole di accoglimento, atteso che l'istante è titolare di una posizione differenziata rispetto all'ostensione della documentazione riguardante il titolo di studio del perito assicurativo incaricato di svolgere l'accertamento peritale, avendo congruamente rappresentato le motivazioni a sostegno della sua tesi difensiva.

A fronte dell'interesse difensivo evidenziato ed in mancanza di opposizione del controinteressato, ritualmente evocato in questa sede, l'accesso va garantito, atteso l'interesse difensivo tutelato dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, non spettando all'Amministrazione un sindacato intrinseco sull'utilità del documento o sulla fondatezza della tesi difensiva prospettata dell'accedente, vieppiù in una situazione in cui non vengono in rilievo particolari categorie di dati del controinteressato, bensì i titoli relativi alla sua formazione professionale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'INPS di un'istanza di accesso al proprio fascicolo pensionistico, finalizzata ad acquisire la documentazione ivi contenuta, con particolare riferimento agli atti e provvedimenti riguardanti la "riliquidazione" del suo trattamento con i benefici di cui al DPR 39/2018, come da provvedimento del Direttore centrale dell'Istituto del

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza, il Sig. si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e che, pertanto, l'interessato abbia diritto a ricevere copia di tutta la documentazione in possesso dell'Istituto rilevante ai fini della determinazione del suo trattamento pensionistico, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che riguardano direttamente la sua posizione previdenziale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: Regione

FATTO

La società ha formulato in data alla Regione - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Autorità di Gestione un'istanza di accesso alla copia in formato elettronico-digitale del verbale e delle risultanze della Commissione incaricata per l'esame della DDP n. del a seguito dell'atto di significazione e diffida del e/o di ottenere informazioni in merito allo stato dei lavori della commissione incaricata e del termine di ultimazione degli stessi per motivi difensivi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Regione ha comunicato alla Commissione di aver riscontrato l'istanza e di aver trasmesso la documentazione richiesta in data

DIRITTO

La Commissione, rilevata la propria competenza, in mancanza del Difensore civico regionale, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere e che il ricorso sia, pertanto, divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di, un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere informazioni sull'esito del procedimento relativo alla sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, avendo appreso dal "portale" dedicato l'avvenuta conclusione dell'istruttoria; in caso di provvedimento negativo ha chiesto di accedere agli atti del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale ricostruisce nel dettaglio la vicenda e rileva che, in data 4 giugno u.s., ha trasmesso al Comune di (.....), per la notifica all'interessato, il decreto di concessione della cittadinanza italiana

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento con provvedimento finale di concessione della cittadinanza, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione afferente all'Avv. e alle comunicazioni del Dott.

L'Amministrazione ha negato l'accesso per la genericità della richiesta e data l'assenza di qualsiasi iniziativa di carattere disciplinare diretta nei confronti dell'istante.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto analogo a quelli già decisi da questa Commissione nelle sedute del e

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti ed un'istanza di accesso diretta, specificamente, ad ottenere copia della documentazione riguardante i fatti che hanno visto coinvolto l'Assistente Capo

Sul diniego dell'Amministrazione l'interessato ha adito, con separati ricorsi, la Commissione che, con due ordinanze, rese nelle sedute del del invitava l'Amministrazione, che aveva dedotto l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p, a richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'ostensione attesa la rilevanza dei medesimi atti anche in relazione al procedimento disciplinare.

Successivamente l'istante ha formulato una nuova istanza di accesso, in data, che l'Amministrazione ha accolto, precisando, tuttavia, che, per la parte relativa alla comunicazione della notizia di reato, l'istante avrebbe potuto esercitare l'accesso agli atti davanti all'A.G. ai sensi dell'art. 116 c.p.p..

Avverso tale determinazione l'istante ha nuovamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

A sostegno del ricorso deduce che, in sede di accesso, non ha potuto ottenere la documentazione richiesta, afferente proprio alla comunicazione della notizia di reato, che rappresenta, comunque, una documentazione formata dall'Amministrazione e, dunque, assoggettata alla disciplina dell'accesso.

La Commissione, nella seduta del preliminarmente disponeva la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva.

Nel merito la Commissione osservava che era corretta l'argomentazione del ricorrente in base alla quale la documentazione oggetto dell'istanza, ove formata o detenuta dall'Amministrazione, è soggetta alla disciplina dell'accesso.

Inoltre, atteso che l'Amministrazione aveva dedotto l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p aveva l'onere di richiedere formalmente all'A.G. il nulla osta all'ostensione

La Commissione invitava, pertanto, l'Amministrazione ad espletare l'incombente istruttorio.

La resistente ha, successivamente, comunicato che, previo nulla osta dell'A.G., il ricorrente ha esercitato l'accesso agli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione ritiene i ricorsi riuniti improcedibili per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara i ricorsi improcedibili per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto di

FATTO

Il Sig., in data, formulava alla Capitaneria di un'istanza di accesso all'atto prot. n. del) manifestando un interesse diretto, concreto ed attuale finalizzato alla difesa in giudizio dei suoi interessi evidenziando la pendenza di due giudizi, uno avverso la sentenza n. / del TAR dinanzi al di (N.R.G. /) e un altro con il quale è stato impugnato il nuovo ordine di impiego, con cui è stato disposto il trasferimento a, dinanzi allo stesso TAR (citato ricorso N.R.G. /).

Avverso il rigetto sull'istanza di accesso, motivato sul presupposto che il documento conteneva informazioni confidenziali tra il mittente e il destinatario adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria nella quale deduce che il Comando Generale ha trasmesso al "*copia dell'atto in parola*".

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha dichiarato di aver accolto l'istanza di accesso, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Circolo didattico “.....”

FATTO

Il Sig. ha formulato al Circolo didattico “.....” un’istanza id accesso ad una serie di atti connessi ad un suo esposto nel quale aveva lamentato emissioni di tipo “acustico/vibratorio” da lui ritenute causate da impianti tecnici serventi il locale cucina del plesso scolastico, sito nell’immobile di, in viale n.

Deducendo il rigetto parziale delle sue istanze il ricorrente ha adito la Commissione e, successivamente al deposito della memoria da parte dell’Amministrazione, ha precisato che quest’ultima *“ha compiutamente evaso la Richiesta di Accesso agli Atti dello scrivente, relativamente al Punto Primo (‘‘Il messaggio di Posta Elettronica Certificata avente medesimo contenuto di testo e allegati -e comprensivo degli stessi -effettivamente inviato dalla Vs. Spett.le Amministrazione ad AUSL-)’’*.

In merito al secondo punto della richiesta ha, invece, insistito nella richiesta di avere copia della ricevuta di invio e ricezione a tutti i destinatari dichiarazione della Dirigente Scolastica ed, in particolare, di quella inoltrata al Sindaco di, Dott.

Ha, pertanto, insistito nella richiesta di ostensione, ove esistente, della ricevuta di avvenuta consegna della predetta dichiarazione al Dott.

L’Istituto scolastico ha depositato un’articolata nota di chiarimenti nella quale ricostruisce tutto l’iter procedimentale chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’istante e dall’Amministrazione ritiene il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, mentre, per la residua parte in contestazione, riguardante le ricevute di consegna della dichiarazione al Sindaco la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, ove l’Amministrazione abbia effettivamente proceduto all’inoltro telematico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., nel corso dell'anno, presentava una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91 presso la Prefettura di e, in data, formulava un'istanza di accesso agli atti finalizzata ad ottenere i seguenti documenti:

- “ - *copia del parere di competenza della locale Questura;*
- *copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante;*
- *copia della schermata SICITT contenente il parere di codesta spett.le Prefettura;*
- *copia della schermata del portale SICITT con lo stato attuale del procedimento”;*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota del, diretta anche al legale dell'istante, con la quale trasmette gli atti richiesti, ad eccezione delle schermate del Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate in quanto “*il collegamento non è attivo*”.

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, nella seduta del, dichiarava l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa all'interessato successivamente alla proposizione del ricorso.

In relazione alla schermata di accesso al “Punto Fisco” la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che l'Amministrazione chiarisse se l'indisponibilità della stessa fosse dovuta ad una causa momentanea oppure se non esistesse la possibilità di collegamento, circostanza rilevante ai fini della decisione anche di tale aspetto del ricorso.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che, nel mese di l'accesso al Punto Fisco è stato possibile e, quindi, consentito all'istante.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione con nota inviata anche al legale dell'istante, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Srl

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Srl, rappresentata e difesa dall'avv., espone quanto segue. In data alla società esponente è stato notificato un verbale di accertamento con contestuale sanzione comminata alla in veste di obbligata in solido con altra società cooperativa, per asserite irregolarità accertate dagli ispettori del lavoro.

Pertanto, in data, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti contenenti le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in fase di ispezione.

In data parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dei lavoratori in questione secondo quanto previsto dal D.M. 757/94.

Contro tale diniego la S.r.l. in data u.s. ha adito il Difensore Civico della Regione il quale, per competenza, ha trasmesso il fascicolo alla Commissione. Parte resistente ha depositato nota, allegando le varie comunicazioni intercorse con la ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato da S.r.l., la Commissione osserva quanto segue.

Dalla prospettazione in fatto operata dalla ricorrente, emerge una precedente richiesta di accesso a quella versata in atti e datata, sulla quale ultima è intervenuto il diniego di parte resistente del u.s..

Il primo diniego del è stato allegato da parte resistente in vista dell'odierna seduta Plenaria e fa riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori oggetto della primigenia istanza formulata dalla ricorrente e non allegata al ricorso.

Con riferimento a tali dichiarazioni, non avendo fatto constare la ricorrente se i lavoratori siano o meno allo stato ancora alle dipendenze della Società Cooperativa destinataria principale del verbale di accertamento (che vede l'odierna ricorrente quale obbligata in solido) ed essendo il diniego basato su disposizione regolamentare che questa Commissione non ha il potere di disapplicare, il ricorso non può trovare accoglimento.

Tuttavia, non risultando agli atti la prima richiesta ostensiva ed i documenti ivi domandati, la Commissione in parte qua, chiede a parte ricorrente di depositarla al fine di valutare se altri documenti oltre alle dichiarazioni dei lavoratori, siano stati richiesti dalla ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte respinge il ricorso ed in parte invita parte ricorrente a depositare la richiesta di accesso di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di Sorveglianza di; Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; Ufficio di Sorveglianza di

FATTO

....., in proprio, riferisce di aver presentato in data richiesta di accesso alle amministrazioni resistenti in merito ad alcune note inerenti il proprio trattamento nella casa ove la ricorrente è reclusa.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, la ha adito la Commissione. Le amministrazioni resistenti hanno depositato memoria difensiva chiarendo, quanto al Tribunale di Sorveglianza di, di non possedere quanto richiesto; quanto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che quanto richiesto è sottratto all'accesso per motivi di sicurezza e quanto all'Ufficio di Sorveglianza di dando atto che il trasferimento della ricorrente è stato disposto presso una struttura dotata di reparto apposito per le persone

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera C, del D.P.R. n.184/2006, in quanto privo dei requisiti di cui al comma 3 del citato articolo. Si rileva infatti una certa confusione nell'individuazione dei documenti oggetto di accesso da parte della ricorrente, in parte non specificati ed in parte già domandati alle amministrazioni in precedenti occasioni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Magistrato di Sorveglianza di – ASL

FATTO

....., in proprio, riferisce di aver presentato in data richiesta di informazioni alle amministrazioni resistenti in merito al possesso di una data qualifica professionale in capo al medico dott. che avrebbe redatto una dieta da somministrare alla ricorrente.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, la ha adito la Commissione. La ASL resistente ha depositato memoria difensiva, allegando un certificato da cui si desume il dato di interesse della ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota e del documento allegato dalla ASL, si rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di consigliera comunale del Comune di, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “*corrispondenza tra il Comune di e il MIUR in entrata e uscita DALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO prot. n del all’esito all’istruttoria per la concessione del finanziamento (Sisma)*”.

La domanda di accesso veniva motivata dall’istante in ragione della presa di conoscenza di un procedimento di annullamento in autotutela dell’ammissione al finanziamento ritenuto dall’odierna esponente strumentale all’esclusione dall’ammissione al finanziamento sopra menzionato.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso sulla quale si è formato l’impugnato silenzio rigetto appare formulata dalla ricorrente nella sua veste di consigliera comunale, e dunque fondata sulle disposizioni di cui al d. lgs. n. 267/2000 (art. 43).

Tale disposizione tuttavia concerne le richieste di documenti ed informazioni relative all’ente locale cui appartiene l’istante. Nel caso di specie, viceversa, la ricorrente ha chiesto documenti riguardanti un finanziamento di una scuola dell’infanzia comunale che, al limite, avrebbe dovuto essere richiesto o dal Comune di o dal complesso scolastico medesimo. Per tali ragioni, non avendo fatto constare un proprio interesse qualificato all’ostensione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data u.s. richiesta di accesso civico alla documentazione inerente l'abbattimento di alcuni pini in via ed in Piazzale, assumendo la qualità di residente nel Comune resistente.

Parte resistente ha negato silenziosamente l'accesso, non riscontrando la domanda nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data u.s., il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva dando atto di aver trasmesso la documentazione di interesse al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, la richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico e per la quale questa Commissione non sarebbe competente a decidere. Tuttavia, preso atto dell'invio dei documenti di interesse al ricorrente come da nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, si rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Comune di

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

Il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso al nominativo del soggetto che aveva formulato l'istanza di intervento da cui poi aveva preso le mosse l'azione ex articolo 21 bis, legge n. 287 del 1990 da parte dell'Autorità resistente.

La richiesta veniva motivata in ragione dell'interesse ad *“indagare, per quanto possibile, circa le modalità attraverso cui soggetti terzi sono entrati in possesso di documenti non soggetti ad una divulgazione generale in quanto indirizzati esclusivamente al soggetto sopra generalizzato”* nonché *“individuare il responsabile dell'utilizzo di documenti interni per i quali non risulta essere stata fatta formale richiesta di accesso agli atti”*.

Parte resistente ha concesso la documentazione di interesse, oscurando per ragioni di riservatezza sia il nominativo che l'indirizzo di posta elettronica del segnalante.

Contro tale parziale diniego il Comune ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto dell'espressa opposizione manifestata dal segnalante all'ostensione dei propri dati con riferimento ad identica istanza di accesso formulata da una società all'AGCM ed avente ad oggetto la segnalazione dei medesimi fatti per i quali oggi è coinvolto anche il Comune di

In particolare l'opposizione veniva motivata dal timore di ritorsioni nei propri confronti e della propria famiglia.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Comune di, la Commissione osserva quanto segue.

Pur sussistendo in linea generale un interesse a conoscere l'identità dell'autore di un esposto, nel caso che occupa l'istanza di accesso ed il conseguente ricorso non appaiono meritevoli di accoglimento.

Ed invero, parte resistente ha chiarito ed argomentato, sia nel diniego impugnato che nella memoria difensiva depositata in vista dell'odierna seduta plenaria, le ragioni della parziale ostensione di quanto richiesto dal Comune. Ragioni che questa commissione condivide, sia perché il documento che il dipendente comunale avrebbe, secondo la tesi del Comune, divulgato non sembra essere riservato, e sia perché il fondato timore di ritorsione da parte del segnalante giustifica l'oscuramento dei suoi dati. In tale ultimo senso, peraltro, si è di recente espresso anche il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 1717/2021 stabilendo che *“allorquando l'accertamento di un illecito amministrativo sia*

fondato su autonomi atti di ispezione dell'Autorità amministrativa, l'esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell'esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare".

Il gravame pertanto, non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

FATTO

Il sig., rappresentato e difeso dall'avvocato, premesso di aver prestato servizio presso il nell'arco di tempo ricompreso tra il e il e che nel corso di tale periodo gli veniva riconosciuta una dipendenza da causa di servizio, riferisce di aver adito il Giudice contabile per il riconoscimento della pensione privilegiata e di aver presentato in data all'amministrazione resistente ed a fini di tutela delle proprie ragioni, istanza di accesso a diversi documenti tra cui anche ai rapporti informativi previsti dagli articoli 5 e 7 del DPR 461/2001.

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso ai suddetti rapporti informativi, siccome contenenti informazioni classificate e dunque sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124/2007.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto dall'amministrazione concerne i rapporti informativi di cui al DPR 461/2001 che, come noto, reca *“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”*. I rapporti informativi in questione, in termini generali e qualora sussista un interesse del richiedente, come nel caso che occupa, riguardando la sua persona sono accessibili. Pertanto, non essendo chiare le ragioni della classificazione di detti rapporti, evocata dall'amministrazione resistente, la Commissione invita quest'ultima a chiarire i motivi dell'apposizione della classifica di segretezza ed inoltre a chiarire se - dato il carattere risalente del rapporto - nel frattempo sia intercorsa una declassificazione o, in caso contrario, quale sia il grado di classificazione e se essa riguardi tutto il documento. Nelle more i termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva. Nelle more i termini della decisione restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., amministratore unico della società S.r.l., rappresentato dagli Avv.ti e, ha presentato in data un'istanza d'accesso, rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di-....., al fine di chiedere l'ostensione di tutti gli atti relativi al procedimento ispettivo di cui era stata destinataria la società S.r.l. (compresi gli atti da cui si desumono i n. rapporti contestati), all'esito del quale era stato emesso un Verbale unico di accertamento e notificazione (n./DDL del, prot. inf. n. INPS. / /) con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il ricorrente deduceva la necessità di accedere ai relativi atti scaturiti dall'accertamento svolto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di-..... e formato dai funzionari Inps di e, al fine di articolare le proprie difese anche nelle opportune sedi giudiziarie, motivando sulle ragioni della ritenuta illegittimità del Verbale.

Deduce il ricorrente che l'TTL di, con comunicazione a mezzo pec del, *“trasmetteva -per asserita propria incompetenza”* l'istanza d'accesso agli atti del Sig. all'Inps di, In data il ricorrente, tramite i propri difensori, rinnovava, quindi, l'istanza all'Inps di

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto serbato da entrambe le Amministrazioni adite, il Sig. ha adito la Commissione, chiedendo di riesaminare il caso.

Sono pervenute memorie delle Amministrazioni adite. Quanto all'TTL la stessa ha ribadito di non aver inteso respingere l'istanza d'accesso ma, non essendo in possesso della documentazione richiesta dall'accedente, non essendo pervenuto il rapporto dell'organo accertatore, di aver trasmesso la richiesta di accesso all'Inps di e per competenza.

L'Inps di ha fatto pervenire una nota nella quale ha rappresentato che la competenza è dell'Inps di; anche quest'ultima ha fatto pervenire una comunicazione nella quale rappresenta di aver trasmesso gli atti relativi all'accertamento all'Inps di, specificando, inoltre, che *“alla sede competente per detenzione ed archiviazione del fascicolo pertanto necessario rapportarsi per istanza di accesso agli atti oggetto del ricorso”*.

DIRITTO

Il ricorrente ha presentato un'istanza d'accesso in data indirizzando la relativa richiesta all'TTL; quest'ultima, come impone la normativa in materia d'accesso, ed in particolare, l'art. 6, co. 2, del

D.p.r. n. 184 del 2006, ha immediatamente trasmesso la richiesta all'organo ritenuto competente, dandone comunicazione all'interessato con comunicazione del Il ricorrente ha presentato, pertanto, in data, una nuova richiesta all'Inps di, ente individuato dall'TTL quale detentore della documentazione richiesta.

La Commissione osserva che, quanto alla domanda formulata nei confronti dell'TTL, la domanda non può essere accolta, in quanto, come comunicato dal medesimo ente, lo stesso non è in possesso della documentazione richiesta, circostanza di cui la Commissione non ha ragione di dubitare, dovendo, di conseguenza, rigettare il ricorso formulato nei confronti di tale Amministrazione per inesistenza della documentazione oggetto di istanza.

Quanto, invece, alla domanda formulata nei confronti dell'Inps di, si osserva che l'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel fissare il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. La mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente la reiterabilità dell'istanza, in quanto, come afferma pacificamente la giurisprudenza amministrativa, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo”* (Consiglio di Stato , sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

Nel caso in esame, l'istanza d'accesso è stata presentata, sebbene ad un organo incompetente, in data; quest'ultimo, come prescrive la normativa vigente in materia, ha trasmesso la richiesta del Sig. all'organo ritenuto competente, dandone comunicazione all'accedente in data Tale circostanza relativa all'avvenuta trasmissione all'organo competente, era, quindi, ben nota al ricorrente, come risulta dalla ricostruzione fatta dallo stesso nel ricorso. Ne consegue che la richiesta di riesame deve considerarsi tardiva anche volendo considerare come termine quello del, essendo stata proposta ben oltre il prescritto termine di trenta giorni dall'asserita formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso nei confronti dell'TTL di lo respinge, per inesistenza della documentazione richiesta. Esaminato il ricorso nei confronti dell'Inps di, dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso al Comune resistente preordinata all'ostensione dei documenti riferiti alla sopraelevazione di un edificio confinante con l'immobile di sua proprietà al fine di valutare azioni a tutela della propria posizione dominicale.

In data u.s. il Comune resistente ha negato l'accesso di che trattasi, argomentando nel senso dell'inesistenza di una servitù panoramica che tuteli il godimento dell'amenità del paesaggio e della visuale.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata Sig.ra, cui si riferiva la documentazione richiesta. Parte resistente ha depositato in data nota con la quale accoglie l'istanza di accesso invitando il ricorrente a fissare un appuntamento con gli Uffici al fine di esercitare il relativo diritto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso e preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, si rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese

FATTO

L'avv., in proprio e nella qualità di dipendente del Ministero resistente, riferisce di aver presentato in data u.s. all'amministrazione in indirizzo, domanda di accesso ad un ordine di servizio del concernente l'organizzazione della Divisione del Dicastero, nonché alle attestazioni di lodevole servizio rilasciate a beneficio dei,,,,,,

La richiesta veniva motivata in ragione del mancato riconoscimento in capo all'accidente dell'attestazione di lodevole servizio anche a fini di tutela giudiziaria.

L'amministrazione resistente, con nota del successivo, ha in parte concesso quanto richiesto dal, concedendo le attestazioni relative alle Sigg.re e, negandolo per gli altri soggetti implicitamente motivando in funzione del dissenso da questi espresso in veste di controinteressati.

Contro tale nota, previa richiesta di annullamento in autotutela rimasta senza esito, il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente deve rilevarsi la presenza di più soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai colleghi,,, e cui si riferiscono le attestazioni di lodevole servizio e che erano evidentemente noti al ricorrente.

Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Pur dichiarando di aver provveduto alla notifica, non vi è in atti alcuna prova di ciò e dunque, non avendo dimostrato di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti attestanti *“l'inopportunità di assegnazione dello scrivente al servizio presso un Reparto, non omettendo di comunicare eventuali osservazioni, ammonizioni e richiami debitamente rilevati sul servizio esperito presso il della Compagnia di (.....)”*.

In data parte resistente riscontrava la predetta richiesta, comunicando che le informazioni richieste potevano essere dedotte dai documenti caratteristici e dallo stato di servizio, richiedibili secondo la normativa in vigore.

Contro tale nota, in data u.s. il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale rileva che la nota delnon costituiva un diniego quanto piuttosto un invito a formulare una richiesta di accesso secondo le procedure previste. Nella stessa memoria parte resistente da atto che in data il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso e che, rispetto ad essa, è stata interessata l'unità organizzativa competente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto e dei documenti ad essa allegati, sospende la decisione in attesa che l'unità organizzativa competente si pronunci sull'istanza del di cui alle premesse in fatto, invitando parte resistente a comunicare l'esito di tale delibazione ed interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte resistente a notificare la Commissione circa la delibazione sull'istanza di accesso del, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale Forense

FATTO

Il Sig. ha depositato in data u.s. un atto con il quale deduce in maniera non perfettamente comprensibile, di aver richiesto nel corso di almeno anni documentazione inerente la gestione di un sinistro che (verosimilmente) lo ha coinvolto e, per quello che riguarda l'accesso ai documenti amministrativi, avrebbe richiesto al Consiglio resistente (senza specificare la data né allegare le relative istanze, ove esistenti) la documentazione in suo possesso per vagliare le responsabilità di un non individuato professionista nel contenzioso con tale

Parte resistente ha depositato nota difensiva dichiarando di non possedere alcunché di quanto confusamente richiesto dal ricorrente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Stante la prospettazione a dir poco confusa di cui all'atto depositato in data e di cui alle premesse in fatto (che pertanto non presenta i requisiti minimi per essere considerato alla stregua di un ricorso) e tenuto conto altresì che non è dato inferire quando e cosa sarebbe stato richiesto al Consiglio resistente (che comunque ha dichiarato di non possedere alcuna documentazione), si rileva l'inammissibilità dell'istanza presentata dal

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore

FATTO

La Sig.ra, assistita dalla Federazione, riferisce di essere inserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Fascia per il personale ATA nella Provincia di e che in base ad una comunicazione dalla stessa ricevuta da parte di altro Istituto scolastico risulterebbe che il diploma di laurea dell'odierna ricorrente non è depositato presso l'Istituto, ma risulterebbe in possesso dell'amministrazione resistente.

Pertanto in data u.s. ha chiesto di poter accedere al detto diploma di laurea, senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Contro il silenzio rigetto formatosi, pertanto, la ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta dell'odierna ricorrente, invero, integra gli estremi dell'accesso endoprocedimentale, regolato dall'articolo 10, l. n. 241/90. L'interesse ad accedere di cui a tale disposizione, è considerato dal legislatore *in re ipsa*. Nel caso di specie, l'interesse diretto e concreto alla conoscenza dei documenti oggetto dell'istanza è pacifico, trattandosi del diploma di laurea relativo all'odierna ricorrente.

Pertanto il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso al proprio fascicolo personale relativo alla domanda di dispensa temporanea dal servizio ex articolo 87 d.l., motivando la richiesta a fini di tutela giustiziale, avendo intenzione di proporre ricorso gerarchico.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data u.s. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto e comprovando che l'istanza del risulta identica ad altra precedentemente formulata dalla ricorrente in data e sulla quale l'amministrazione aveva deliberato in senso favorevole all'accedente consegnandole a mezzo pec i documenti di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto e dei documenti ad essa allegati, lo dichiara inammissibile, siccome proposto avverso un silenzio rigetto inesistente, per aver parte resistente riscontrato positivamente la domanda di accesso – immediatamente antecedente a quella indicata nel ricorso ma ad essa identica – della ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, con istanza del ha formulato nei confronti dell'amministrazione resistente istanza di accesso alla documentazione inerente una missiva protocollata dal Comune resistente – asseritamente a firma dell'accedente – e contenente una denuncia alla Procura della Repubblica che l'odierno esponente disconosce di aver redatto.

Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, si è rivolto in data u.s. alla scrivente Commissione.

Il Comune di ha depositato nota di riscontro all'istanza di accesso datata ed indirizzata al ricorrente, con la quale comunicava a questi quanto segue: *“La comunicazione è pervenuta tramite Poste Italiane, con posta ordinaria in data ed è stata protocollata dagli operatori addetti alla protocollazione in pari data alle ore, con il numero* In merito alla busta si specifica che la stessa non riportava alcun mittente e che, come è prassi, è stata cestinata all'arrivo non essendo raccomandata a/r. In merito ad un eventuale distinta si fa presente che la stessa viene vistata, in segno di ricezione, dall'addetto al protocollo e consegnata a Poste Italiane. Infine la si informa che il Comandante di Polizia Locale ha avviato, incaricando un ufficiale delegato di nota prot. del, un'indagine al fine di verificare la veridicità della nota del i cui esiti non sono ancora pervenuti”.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, tenuto conto della nota di riscontro indirizzata al ricorrente successivamente al deposito del ricorso, la Commissione invita parte resistente a chiarire se tra i documenti posseduti ne risultino alcuni firmati dal ricorrente e se, in generale e in quali termini, la vicenda riguardi lo stesso ed infine se, su detta vicenda, sia stato avviato un procedimento penale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione regionale della

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di funzionario amministrativo in servizio presso la direzione resistente, con istanza del ha formulato istanza di accesso al parere rilasciato dal coordinatore legale in merito allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti da parte dell'accedente.

In data parte resistente negava l'accesso, richiamando un precedente diniego manifestato su analoga domanda ostensiva ed in data il ricorrente tornava a chiedere il suddetto accesso, senza ottenere riscontro.

Pertanto, in data u.s. ha adito la Commissione.

Parte resistente con nota dello scorso, ha comunicato e comprovato di aver trasmesso al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione preso atto della nota difensiva dell'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Sanitaria di Appello –

FATTO

Il sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ad una nota richiamata in un documento dell'amministrazione resistente e riferito all'annosa vicenda del ricorrente circa la sua cessazione dal servizio per inidoneità permanente. L'interesse all'accesso veniva esplicitato in ragione dell'asserito collegamento della detta nota con la corrispondenza intercorsa tra lo studio legale che assiste l'esponente e la Commissione resistente.

Parte resistente ha negato l'accesso in data, rilevando l'elevato numero di richieste di accesso nonché la circostanza secondo cui la vicenda sottostante l'istanza di accesso è stata definita con sentenza passata in giudicato del competente TAR nell'anno

Contro tale diniego l'.... ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo preliminarmente per la sua inammissibilità e, nel merito, per la sua infondatezza.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione ritiene che il ricorrente non sia titolare di un interesse qualificato all'accesso, essendo pacifico che la questione della cessazione dal servizio sia stata giudicata in via definitiva dal TAR competente, oltre al fatto che le continue istanze formulate dal ricorrente e sulle quali questa Commissione si è pronunciata in innumerevoli occasioni, si pone al limite dell'abuso del diritto.

Il ricorso pertanto deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: ONLUS

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ONLUS, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso ai documenti riferiti ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia di vigilanza ittica sulle acque interne che vedeva l'associazione come parte ricorrente.

In data parte resistente riscontrava la richiesta di accesso deducendo, tra l'altro, che i medesimi documenti erano già stati richiesti con altra istanza di accesso inoltrata a mezzo pec in data – rimasta inevasa – e pertanto, essendo decorso il termine per l'impugnativa del silenzio rigetto riteneva che tale diniego fosse da considerare definitivo e non più impugnabile.

Contro tale nota l'associazione in indirizzo ha adito la Commissione, dando atto che le precedenti richieste avessero oggetto e motivazioni differenti e che fossero state formulate in via informale.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla ONLUS, la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che il diniego impugnato menziona una richiesta di accesso identica a quella formulata in data ma recante la data del e che tale circostanza è contestata dalla ricorrente, la Commissione invita a produrre tale ultima istanza di accesso ai fini di valutare la ricevibilità e tempestività del gravame.

PQM

La Commissione, invita parte resistente a depositare quanto descritto in motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale Industria Artigianato –

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classe di concorso, riferisce di aver presentato in data u.s. all'amministrazione resistente istanza di accesso alla domanda ed alla relativa documentazione presentata dal docente inserito nella medesima graduatoria.

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza ostensiva in data rigettandola. Contro tale nota il ha adito la Commissione in data, Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione in via preliminare rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego è stato comunicato a mezzo pec in data e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., docente di scuola secondaria di grado cessata dal servizio a seguito di dimissioni volontarie, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla propria dichiarazione dei servizi resi, alla domanda di riscatto presentata dalla medesima nell'anno, nonché a tutta la documentazione intercorsa con l'INPS ai fini del conteggio della propria indennità di buonuscita.

La richiesta era motivata in ragione dell'errato calcolo della predetta indennità di buonuscita e dunque anche al fine di esperire conseguenti azioni a propria tutela. Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, la ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo lo stato della pratica di cui sopra ed allegando i documenti relativi alla ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, nonché dei documenti ad essa allegati, previo inoltre unitamente alla presente ordinanza dei documenti medesimi alla ricorrente, si chiede a quest'ultima se abbia ancora interesse a coltivare il ricorso o se si ritenga soddisfatta di quanto osteso dall'amministrazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, previo inoltre alla ricorrente ed a cura della Segreteria dei documenti trasmessi dall'amministrazione, invita parte ricorrente a dichiarare se intenda coltivare il ricorso o se, viceversa, si ritenga soddisfatta della documentazione trasmessa. I termini della decisione restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso all'atto di compravendita di azioni stipulato dalla Sig.ra, specificando che tra le parti era stata resa sentenza del Tribunale Ordinario di che aveva accertato il credito vantato dall'istante nei confronti della Sig.ra

L'istanza, pertanto, era sorretta da finalità di tutela conseguenti alla predetta sentenza; finalità per le quali, peraltro, il aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice competente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del, ribadita all'esito di controdeduzioni dell'odierno ricorrente, in data u.s. argomentando nel senso dell'inaccessibilità di quanto richiesto fondata sull'articolo 18, comma 3, del D.P.R. n. 131/86 che, come noto, dispone: *“Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente”*.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., tenuto conto che nella memoria difensiva si fa riferimento ad un controinteressato ignaro e dunque diverso da quello a cui il ricorso è stato notificato dal ricorrente, la Commissione chiede di voler fornire chiarimenti in merito alla effettiva sussistenza di detto ignaro controinteressato e, in caso affermativo, di provvedere alla notifica del ricorso in oggetto a quest'ultimo, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella veste di docente, in data u.s. ha chiesto di accedere al proprio fascicolo personale al fine di tutelare propri interessi.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi ha adito la Commissione in termini.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta dell'odierna ricorrente, invero, integra gli estremi dell'accesso endoprocedimentale, regolato dall'articolo 10, l. n. 241/90. L'interesse ad accedere di cui a tale disposizione, è considerato dal legislatore *in re ipsa*. Nel caso di specie, l'interesse diretto e concreto alla conoscenza dei documenti oggetto dell'istanza è pacifico, trattandosi del fascicolo personale relativo all'odierna ricorrente.

Sia la scrivente Commissione che il giudice amministrativo, invero, si sono pronunciate in più di un'occasione in tal senso. Tra le altre TAR Lazio Roma, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862: "Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego con la precisazione che non vale ad annientare ovvero a sminuire la consistenza di tale diritto la circostanza che il dipendente sia stato collocato a riposo, atteso che, in seguito alla "cessazione" del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto interessato ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione".

Pertanto il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato in data u.s. richiesta di accesso ai documenti inerenti il recesso effettuato dall'istituto bancario resistente con riguardo a diversi conti arancio intestati al richiedente.

Non avendo ottenuto riscontro a tale istanza, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., si osserva quanto segue.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Ed invero, il soggetto nei confronti del quale è stata indirizzata la richiesta di accesso non rientra nel novero della definizione di pubblica amministrazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990, cui è applicabile la disciplina in materia di accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso a lettere detenute dall'amministrazione resistente e relative al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale presso la sede del reggimento di, disposto nei confronti del Sottoufficiale odierno ricorrente.

Nella medesima istanza, peraltro, si chiedeva l'assegnazione del ricorrente ad una diversa sede, indicando a tal fine una rosa di tre sedi di gradimento dello

La richiesta di accesso, in particolare, era motivata dalla necessità di difendere i propri interessi a fronte del menzionato trasferimento di autorità di cui sopra.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il Sig. ha adito la Commissione. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva con la quale, chiarite alcune circostanze in fatto relative alla prospettazione operata dal ricorrente, si dichiara disponibile all'ostensione di quanto da questi domandato.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota difensiva di cui alle premesse in fatto depositata dall'amministrazione resistente, ordinanza in attesa della notizia dell'avvenuto accesso si rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L'Ing., con il patrocinio dell'Avv., ha presentato in data un'istanza d'accesso agli atti rivolto al Comune di, chiedendo di accedere agli atti e di estrarre copia di tutta la documentazione relativa alla "*Comunicazione avvio del procedimento di revoca incarico dirigenziale*" di cui alle note prot. n. del e n. dell'..... e successiva documentazione, nessuna esclusa, con riserva di chiedere, all'esito dell'accesso, l'ulteriore estrazione di copie ritenute necessarie.

Precisa il ricorrente che dopo aver ricevuto la "*comunicazione avvio del procedimento di revoca incarico dirigenziale*", presentava delle controdeduzioni a cui l'Amministrazione non ha mai risposto, così come nessuna risposta era stata data all'istanza d'accesso agli atti, finalizzata alla difesa e tutela dei suoi diritti ed interessi costituzionalmente garantiti, già presentata dallo stesso in data, istanza mai riscontrata dall'Amministrazione adita.

Avverso il silenzio rigetto l'Ing. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta una memoria dell'Amministrazione interessata che ha dedotto l'improcedibilità del ricorso, avendo il ricorrente già presentato istanza d'accesso in data, come da documentazione allegata dall'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 25, co. 4, della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 12 del D.p.r. n. 184 del 2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non è presente, ed evitare, quindi, che tale carenza di difesa civica si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto.

La Commissione rileva la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Infatti, l'istanza di accesso è stata presentata in data; avverso tale richiesta si è, quindi, inevitabilmente formato il silenzio rigetto dell'Amministrazione, non impugnato tempestivamente dall'odierno ricorrente. Né può certamente valere come rimessione nei termini la mera riproposizione della medesima istanza di accesso, presentata in data

Infatti, l'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel fissare il termine di

trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. La mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente la reiterabilità dell'istanza, posto come, come afferma pacificamente la giurisprudenza amministrativa, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo”* (Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in qualità di coordinatore del Comitato di Viabilità Interna di e Autostrada, presentava il un'istanza di accesso al Comune di (poi presentata nuovamente *brevi manu* in data), per prendere visione del progetto definitivo per la realizzazione del completamento di Viaa servizio del depuratore di, nonché della documentazione delle attività prodromiche allo stesso (in particolare il verbale delle due conferenze dei servizi sul depuratore, la cartografia di individuazione dei tratti A-B-C, l'individuazione delle aree acquisite e quelle ancora da acquisire, la corrispondenza inerente la consegna delle aree dal Comune di). Il Sig. precisava che il proprio interesse era dettato dalla possibilità di meglio espletare le facoltà previste dalla legge, finalizzate a predisporre le osservazioni da sottoporre alla Conferenza di Servizi.

Il Sig. si rivolgeva nei termini alla Commissione, deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata. Il Comune di faceva pervenire una memoria nella quale precisava di non aver serbato il silenzio sull'istanza ricevuta e di aver, al contrario, consentito l'accesso in due diversi momenti: *“in particolare, il progetto dell'opera denominata “..... – Strada di accesso al depuratore di” è stato consegnato (in due tempi: 1) a mezzo p.e.c. in data con nota prot. gen. n.-.....) direttamente su memoria di massa portatile (chiavetta usb) in data presso l'Ufficio Ecologia ed Ambiente) al Sig. il quale ha riferito all'Ufficio che avrebbe provveduto lui stesso a farne pervenire copia al “Comitato Viabilità Interna di e Autostrada”*.

La Commissione, nella seduta del, preso atto della dichiarazione del Comune di di tempestivo riscontro alla richiesta d'accesso dell'istante, riteneva necessario, per completezza istruttoria, verificare l'effettiva ricezione dei predetti atti da parte dell'accedente, considerato oltretutto che l'Amministrazione non aveva indicato il destinatario della posta certificata a cui avrebbe inviato i documenti, richiedendo, pertanto, all'Amministrazione di inviare alla Commissione le ricevute di accettazione e consegna della pec inviata. In ossequio al principio di economicità si invitava, altresì, il ricorrente a rendere la relativa dichiarazione alla Commissione, così come nel caso in cui fosse venuto in possesso dei documenti richiesti da parte del Sig.

Nelle more del predetto incombenza istruttoria i termini di legge venivano interrotti.

È pervenuta una comunicazione del ricorrente nella quale dà atto dell'avvenuto accesso, limitatamente agli atti del progetto per il completamento di via al servizio del depuratore di valle,

restando, invece, ancora da soddisfare la richiesta di accesso limitatamente ai due verbali della Conferenza dei Servizi sul Depuratore, da cui trae origine l'opera infrastrutturale e relative disposizioni attuative, nonché la situazione dell'acquisizione o meno delle aree necessarie, con eventuale verbale di consegna delle stesse alla S.p.A.

DIRITTO

La Commissione preso atto delle dichiarazioni del ricorrente, ritiene di poter decidere nel merito il ricorso e, quanto ai documenti già ostesi, ovvero, gli atti del progetto per il completamento di via, non può che dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Per il resto il ricorso appare fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. La documentazione richiesta dall'accedente è, infatti, qualificabile come “informazione ambientale” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 195/2005, in quanto è relativa alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute della collettività, ed appare, altresì, rilevante anche rispetto alla posizione giuridica soggettiva del richiedente, che ricopre l'incarico di coordinatore del Comitato di Viabilità Interna di e Autostrada

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessata materia del contendere e nel resto lo accoglie, invitando, per l'effetto, l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio di

FATTO

Il Sig., dipendente della Camera di Commercio di dal al, presentava in data un'istanza d'accesso agli atti rivolta al medesimo Ente, al fine di prendere visione ed ottenere copia dei seguenti documenti:

- 1) gli atti amministrativi da cui emergano gli anni di riferimento relativi alla erogazione della misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio";
- 2) gli atti amministrativi da cui emergano le metodologie di calcolo e di classificazione della misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio";
- 3) le poste di bilancio nelle quali sono stati effettuati gli impegni di spesa relativi alla misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio";
- 4) l'elenco nominativo dei destinatari della misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio".

L'accedente motivava l'interesse all'accesso con la mancata erogazione della misura di welfare "borse di studio" in favore della propria figlia, per gli anni scolastici/.....,/.....,/..... nei quali l'accedente era stato dipendente della Camera di Commercio. Dopo alcune comunicazioni interlocutorie, faceva seguito un ulteriore carteggio tra le parti in cui l'accedente chiariva, ancora una volta, il proprio interesse all'accesso per la necessità di tutelare i propri diritti, non avendo la propria figlia ricevuto la borsa di studio. L'Amministrazione ribadiva di aver risposto a parte delle richieste, mentre dichiarava di non comprendere l'interesse a conoscere l'elenco nominativo dei beneficiari delle borse di studio, chiarendo che *"lungi dall'essere la nota del un diniego, né, tantomeno, un differimento per il quale non sussistono i presupposti, la invito di nuovo a specificare in maniera più puntuale la sua richiesta di accesso, sia sotto il profilo dell'individuazione dei documenti richiesti, sia sotto il profilo dell'interesse"*.

Il adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto/differimento formatosi sull'istanza di accesso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, ribadendo il proprio interesse all'ostensione dei documenti in ragione della mancata erogazione del beneficio di *welfare* in favore della propria figlia. Con memoria del l'Amministrazione resistente, dopo aver rilevato preliminarmente che la Camera di Commercio di non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni contemplate dall'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, non essendo un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, né soggetto ad essa equiparata, come risulta

dall'art. 1 della L. 29.12.1993, n. 580 “*Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*”, rilevava, in ogni caso, che non riteneva sussistente alcun interesse all'accesso da parte del Sig. in quanto, all'esito della rinnovazione dell'istruttoria sulla documentazione a suo tempo prodotta dal Sig. Camarda per la domanda di erogazione della borsa di studio in favore della figlia, la stessa Amministrazione aveva rivisto la propria decisione, riconoscendo come sussistenti i requisiti per il beneficio richiesto.

Nella sedutala Commissione rilevava preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla Camera di Commercio, atteso che, come già affermato nel parere espresso nel *plenum* del, la legge n. 241/90 in materia di accesso si applica a “*tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*” (art. 22). Nel merito, la Commissione prendeva atto della dichiarazione della Camera di Commercio di circa l'avvenuto riconoscimento del diritto all'erogazione della borsa di studio in favore della figlia del ricorrente ma, per completezza istruttoria, riteneva in ogni caso necessario verificare l'effettiva ricezione della comunicazione da parte dell'accedente Sig.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

È pervenuta una memoria del solo ricorrente nella quale rappresenta che, pur avendo ricevuto comunicazione del riconoscimento del diritto alla borsa di studio della propria figlia, permane, tuttavia, l'interesse all'accesso dei documenti richiesti, necessari per poter verificare l'esatta quantificazione degli importi delle borse di studio erogate.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni del ricorrente, ritiene di poter decidere nel merito il ricorso che appare fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. Il richiedente vanta, infatti, un interesse qualificato ad accedere alla documentazione oggetto dell'istanza, che non è venuto meno neanche con il riconoscimento del diritto alla borsa di studio, essendo l'accesso necessario alla verifica della corretta quantificazione degli importi erogati con le borse di studio e, quindi, in quanto preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dall'art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990. Pertanto, l'Amministrazione dovrà fornire accesso alla documentazione richiesta se effettivamente esistente, con l'accortezza, qualora la documentazione *de qua* contenga eventuali dati relativi a soggetti terzi, di procedere al relativo oscuramento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Al Maggiore dei Carabinieri, all'esito di un procedimento disciplinare, veniva irrogata la sanzione disciplinare di giorni di consegna. Il provvedimento veniva motivato perché il "*..... di distaccata esercitava indebite pressioni nei confronti di dipendente di Stazione affinché le informazioni relative ad un aspirante Allievo Carabiniere fossero istruite in modo da edulcorare le controindicazioni esistenti a carico di alcuni suoi familiari. I fatti, segnalati alla Procura della Repubblica di, determinavano l'iscrizione di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con l'archiviazione...*"

Per tutelare i propri diritti nel ricorso gerarchico avverso tale provvedimento, il Maggiore presentava una formale istanza d'accesso al Comando di appartenenza, chiedendo l'ostensione del "*verbale della commissione disciplinare redatto il (..... pagine) + copia CD/DVD riprese video del giorno*" relativi all'audizione dello stesso, nell'ambito del procedimento disciplinare.

Il Comando dei Carabinieri accoglieva solo in parte la richiesta, rendendo ostensibili il verbale relativo alla seduta disciplinare, nonché il verbale di trascrizione integrale dell'audio registrato nel corso della seduta del, apponendovi però diversi *omissis* "*ex art. 1046 comma 1, lett. l) DPR 90/2010 nelle parti in cui si fa riferimento: -alle informazioni redatte dall'Arma sul conto dell'aspirante; - a procedure contenute in documenti classificabili*" negando, pertanto, il rilascio di copia della registrazione audio/video della seduta disciplinare del

Contro tale parziale diniego il Maggiore, tramite l'Avv., adiva nei termini la Commissione, lamentando il fatto che, con il diniego opposto dall'Amministrazione, non venivano ostese informazioni che erano già in suo possesso o, quanto meno, conosciute dall'interessato, e che erano strettamente connesse alla motivazione posta a fondamento della sanzione disciplinare irrogata, costituendo, anche per questo motivo, documenti fondamentali per la predisposizione della propria difesa. Rilevava, inoltre, che il divieto posto dall'art. 1048, comma 1, lettera l) del T.U.O.M. (che richiama integralmente il DM Difesa 14 giugno 1995, n. 519 recante il Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso), posto a fondamento, dall'Amministrazione, del parziale accoglimento dell'istanza di accesso, riguardava documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali appartenenti *ab origine* all'Amministrazione, mentre nel caso in esame la richiesta aveva ad oggetto non atti preesistenti, ma prodotti esclusivamente nel procedimento disciplinare a carico del Maggiore

Aggiungeva, inoltre, che proprio le dichiarazioni ritenute non

ostensibili erano quelle attinenti strettamente ed in maniera immediata alla motivazione posta a fondamento della sanzione disciplinare irrogata, costituendo, anche per questo motivo, documenti fondamentali per la predisposizione della propria difesa. Inoltre, il divieto di cui all'art. 1048 T.U.O.M. (documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali) era posto a fondamento della salvaguardia della riservatezza di terzi e, quindi, come tale non doveva valere anche nei confronti dell'interessato, sul quale poteva tutt'al più gravare un obbligo di riservatezza.

L'Amministrazione faceva pervenire una memoria nella quale dava atto di aver inviato al Maggiore il verbale relativo alla seduta disciplinare del, integrato dalle trascrizioni delle registrazioni effettuate in tale occasione, con l'apposizione di diversi *omissis* "della parte in cui si fa riferimento a dati coperti ex art. 1048 comma 1, lettera l) DPR 90/2010" (sui rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate e sul personale militare arruolato). Specificava, infatti, l'Amministrazione che tali parti oscure facevano riferimento a rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate, nonché a procedure inerenti all'assunzione di informazioni sul conto degli aspiranti, in quanto tali non divulgabili; si trattava, quindi, di elementi sottratti all'accesso ex art. 1048 comma 1, lettera l) DPR 90/2010, riportando in proposito dei precedenti di questa Commissione (decisione

Perveniva, poi, un'ulteriore memoria dell'accedente, nella quale, riscontrando le deduzioni dall'Amministrazione, il ricorrente insisteva nelle proprie richieste ribadendo che l'istanza di accesso non aveva ad oggetto i rapporti informativi sull'aspirante (così come vietati dalla normativa richiamata), ma la ripresa audio/video di una seduta disciplinare a cui era stato sottoposto lo stesso Maggiore, all'esito della quale era stata irrogata la sanzione disciplinare. Rilevava, inoltre, l'assenza di logicità della motivazione opposta dall'Amministrazione resistente per cui il provvedimento di conclusione del procedimento "essendo articolato in modo analitico, assicura la piena cognizione di ogni momento dell'iter decisionale, rendendo nota e controllabile la valutazione dei documenti e delle memorie prodotte, gli interventi di parte e l'apporto dell'organo consultivo", poiché uno dei motivi di impugnazione attraverso il ricorso gerarchico del provvedimento sanzionatorio risultava essere proprio l'eccesso di potere e la violazione di legge per l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, nonché la mancata valutazione degli elementi adottati dalla difesa. Da qui la necessità dell'ostensione integrale del CD/DVD relativo alla seduta disciplinare.

Nella seduta del, la Commissione osservava che, da un lato, come rilevato dall'Amministrazione, il diniego gravato si fondava sulla menzionata disposizione regolamentare di cui all'art. 1048, comma 1, lettera l) del D.P.R. 90/2010, rilevante nel caso di specie; ma, dall'altro, era innegabile la sussistenza, in capo all'accedente, di un interesse qualificato all'accesso, preordinato all'acquisizione di documenti necessari per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, garantito

dell'art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990 quale c.d. accesso difensivo. Pertanto, la Commissione, in un'ottica di bilanciamento tra esigenze contrapposte, riteneva necessario verificare perché, dal lato dell'accedente, l'ostensione nelle forme e modalità offerte dall'Amministrazione (trascrizioni con parti oscurate dagli *omissis*, visione della video ripresa presso le strutture dell'Amministrazione senza un rilascio di copia del supporto informatico) non fosse ritenuta, in concreto, idonea ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, e, dal lato dell'Amministrazione acceduta, perché non ritenesse di poter consentire il rilascio di copia della video ripresa dell'audizione del Maggiore, avente ad oggetto le dichiarazioni da quest'ultimo rese, pur se incidentalmente afferenti a dati coperti ex art. 1048 comma 1, lettera l) DPR 90/2010, considerato oltretutto che, essendo il Maggiore un appartenente alla stessa Arma dei Carabinieri, doveva essere bene a conoscenza del divieto di diffusione delle informazioni inerenti agli aspiranti, previsto dalla normativa *de qua*.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Come richiesto con l'ordinanza del, le parti hanno presentato ulteriori scritti a sostegno delle proprie ragioni. In particolare, il ricorrente ha ribadito che la modalità ostensiva offerta dall'Amministrazione non può ritenersi adeguata ad assicurare il diritto di difesa, in quanto, non consente allo stesso di esaminare il contenuto del medesimo verbale e constatare se siano state arbitrariamente tralasciate da parte dell'Amministrazione parole, frasi o intere argomentazioni che possano aver avuto rilievo ai fini del procedimento disciplinare stesso. Inoltre, in sede di successiva impugnazione del provvedimento sanzionatorio, la mera "presa visione" della videoripresa non sarebbe spendibile, in quanto il ricorrente si troverebbe nella situazione paradossale di doversi difendere da condotte illegittime ed argomentazioni contestabili, senza, però, poterne fornire prova alcuna. Inoltre, ribadisce il ricorrente, proprio la "*registrazione audio-video rappresenterebbe di per sé la dimostrazione di un ulteriore vizio del procedimento disciplinare sia per quel che concerne l'analisi di una corretta instaurazione del procedimento disciplinare e della prosecuzione dello stesso nel rispetto delle garanzie previste per l'incolpato: si è fatto, ad esempio, esplicito riferimento alla presenza di soggetti non citati nel verbale ed alle discutibili modalità di audizione dell'incolpato da parte del superiore gerarchico*".

Anche l'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria nella quale ha ribadito che, dall'inizio, è stato garantito l'accesso alla documentazione filmata della seduta disciplinare, ma con il solo limite di esercizio presso la sede dell'Amministrazione, in ragione del contenuto del video stesso, caratterizzato dalla presenza di diversi passaggi esplicitamente afferenti a dati informativi e procedurali sottratti all'accesso ex art. 1048 comma 1 lett. l) del D.P.R. 90/2010; ha ribadito, inoltre, l'Amministrazione acceduta che "*tale limite, modale e non sostanziale, è stato infatti adottato in ossequio al quadro normativo di riferimento ed al principio generale di impedire la divulgazione di atti classificati, nella considerazione che proprio la produzione di copie aumenta esponenzialmente il rischio di vulnerabilità dei dati protetti*". Sempre a chiarimento,

L'Amministrazione acceduta ha specificato che all'istante era stato prontamente comunicato che avrebbe potuto prendere visione integrale del documento filmico, al fine di confrontarlo con la trascrizione del filmato stesso, prontamente consegnata all'accedente, per valutarne la fedeltà e verificare che le parti della trascrizione ricoperte dagli omissis fossero relative ai soli dati sottratti all'accesso, essendo, altresì, riconosciuta la possibilità in quella sede di prendere appunti e quant'altro necessario in chiave difensiva. In altri termini, l'Amministrazione ha ribadito di non voler in alcun modo ostacolare la conoscibilità completa degli atti, ma solo di non poter rilasciare copia della videoregistrazione, stante l'obbligo di protezione delle informazioni ivi contenute nel video, considerato che la copia di un file audio/video su supporto magnetico (CD e/o DVD), in ragione della facilità con cui possono a loro volta essere riprodotti e divulgati i dati digitali in esso contenuti, potrebbe arrecare un grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall'Amministrazione senza, nel contempo, assicurare un'utilità ulteriore all'accedente, necessaria alla sua difesa, che non sia già garantita dalle modalità offerte dell'ostensione.

DIRITTO

La Commissione preso atto delle ulteriori memorie a chiarimento, pervenute da entrambe le parti, ritiene di poter decidere nel merito il ricorso.

Secondo l'orientamento di questa Commissione, in aderenza a quanto afferma la giurisprudenza amministrativa, ove l'accesso ai documenti amministrativi sia invocato per la cura o per la difesa degli interessi giuridici dell'istante, *ex art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990*, lo stesso prevale anche sulle ipotesi di esclusione, di talché anche le esigenze connesse alla segretezza cedono dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino perciò necessari (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. IV, 03/09/2014, n. 4493). Tuttavia, nel caso in esame, l'Amministrazione acceduta ha, da subito, messo a disposizione sia il filmato che le trascrizioni seppure apponendovi degli *omissis*, cercando di contemperare il diritto di difesa del ricorrente con quello alla riservatezza dei documenti, proprio per non ledere le garanzie difensive del ricorrente. Tale modalità di accesso, nondimeno, non è stata ritenuta dall'accedente idonea ad assicurare pienamente le sue garanzie difensive.

La legge 241/90 ha previsto, a monte, la possibilità di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione, tra gli altri, all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, avendo però cura di specificare che “*deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*” (art. 24 co. 7). In altri termini, il legislatore ha operato a monte un bilanciamento di interessi, riconoscendo la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa, ove i documenti risultino a ciò necessari, pur garantendo determinate modalità di accesso. Nel caso di specie,

però, oggetto del contendere non è il diritto d'accesso *tout court*, quanto, piuttosto, la modalità dell'ostensione offerta dall'Amministrazione, e consistente nella mera visione del video senza il rilascio di copie, ciò in quanto le informazioni ivi sottese rientrerebbero tra quelle sottratte all'accesso, ai sensi dell'art. 1048 comma 1 lett. l) del D.P.R. 90/2010. Ne discende che il ricorso non può che essere respinto, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, dovendo a tale fine l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava nel domanda di concessione della cittadinanza italiana alla Prefettura di In data Sig. presentava, tramite l'Avv., un'istanza telematica di accesso agli atti chiedendo copia dell'informativa della Procura riguardante il casellario giudiziario e i carichi pendenti; copia del parere di competenza della Questura di; copia dell'informativa del/dei Comune/i di residenza riguardante l'iscrizione anagrafica; copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al sito dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante; copia della schermata del portale CIVIS contenente il parere della Prefettura; copia della schermata del portale CIVIS con lo stato attuale del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria della Amministrazione resistente che, accogliendo la richiesta d'accesso, ha osteso la documentazione richiesta, spiegando, altresì, che le ragioni del ritardo erano state determinate, tra l'altro, dalla presenza di reati commessi ed ascritti al ricorrente in base ad un "*alias*", costringendo le Amministrazioni nell'istruttoria (in primis la Questura), ad effettuare le verifiche su entrambe le generalità attribuite medesima persona.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto accesso, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per la trasmissione al ricorrente della nota pervenuta dall'Amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo

FATTO

La Sig.ra, tramite il Sig. suo delegato, in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Istituto comprensivo di, presso la quale ha svolto l'attività di collaboratrice scolastica, chiedendo copia di *“tutti gli atti istruttori in suo possesso riguardanti il decreto di non superamento della prova di collaboratore scolastico a tempo indeterminato”*. In data l'Amministrazione riscontrava la richiesta rappresentando di non poter accogliere la richiesta in quanto priva di indicazione della motivazione; inoltre, veniva fatto presente alla Sig.ra che era presente presso l'istituto scolastico la copia del decreto di sospensione del periodo di prova, trasferito alla nuova scuola di servizio.

A seguito di tale comunicazione la Sig.ra, con comunicazione del, specificava meglio la propria richiesta d'accesso, motivandolo con la necessità di verificare la correttezza formale e sostanziale del decreto di mancato superamento della prova ed avviare un'azione legale avverso tale provvedimento. Inoltre, con una successiva comunicazione del la ricorrente insisteva nella richiesta di accesso del decreto di mancato superamento della prova chiedendo, altresì, se il fascicolo personale, contenente il decreto di sospensione della prova di collaboratore scolastico fosse ancora presente presso l'Istituto, Su tale ulteriore istanza si formava il silenzio diniego avverso il quale la Sig.ra adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art. 25 della legge n. 241/1990*, e adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto scolastico adito ha fatto pervenire una memoria nella quale ha rappresentato di non aver ricevuto la richiesta di accesso agli atti a firma della Sig.ra datata, Inoltre ha ribadito di non poter dar corso all'accoglimento della richiesta poiché non correttamente formulata, ed inoltre, di chiarire che *“pur se il fascicolo documentale non risultava più residente presso questa Istituzione a causa dell'avvenuto trasferimento del dipendente, era ancora qui accessibile il decreto di sospensione del periodo di prova (e non di mancato superamento come erroneamente richiesto) che comunque fa parte del fascicolo trasmesso alla nuova scuola di servizio. Se quindi anche la trasmissione della richiesta di accesso del fosse andata a buon fine, l'accesso al decreto di mancato superamento del periodo di prova non sarebbe stato accoglibile perché tale atto non risulta essere mai stato emesso”*.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. Si deve in primo luogo rilevare che l'istanza d'accesso presentata ha ad oggetto documentazione personale della richiedente, come tale sempre accessibile da parte della stessa.

In ogni caso, come richiesto dall'Amministrazione, la ricorrente ha specificato ad integrazione della prima richiesta i termini della domanda. L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire l'accesso integrale ai documenti richiesti dalla ricorrente ove ancora detenuti. Qualora, invece, alcuni documenti siano stati trasmessi per competenza ad altro Istituto scolastico, secondo quanto dispone l'art. 6, co. 2, del D.p.r. n. 184 del 2006, la richiesta d'accesso dovrà essere trasmessa immediatamente dall'Amministrazione acceduta a quella competente, dandone comunicazione all'interessata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Enel distribuzione S.p.a.

FATTO

La Sig.ra, in data, ha presentato tramite il Dott., suo delegato, una formale istanza d'accesso ad Enel distribuzione S.p.a., al fine di acquisire gli atti del procedimento relativo all'avvenuta costituzione di servitù di elettrodotto in "loc." a 20kV, a carico del terreno di proprietà dell'istante, iscritto nel catasto del Comune di al Foglio part. La ricorrente ha motivato la propria richiesta, con la necessità di tutelare i propri diritti in qualità di proprietaria del terreno in argomento su cui grava la servitù.

Non essendo pervenuta alcuna risposta dall'Amministrazione, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. È pervenuta, altresì, una memoria dell'Amministrazione nella quale ha comunicato che sono in corso accertamenti riguardanti l'asseveramento dell'elettrodotto sito in alla particella catastale Foglio nella quale risulta insistere la proprietà della ricorrente e che *"sarà nostra cura fornire documentazione richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla presente a seguito verifica della disponibilità della documentazione cartacea riferita alla richiesta"*.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione dell'Amministrazione di voler consegnare i documenti richiesti previa verifica della documentazione cartacea riferita alla richiesta, ma poiché l'accesso non è, di fatto, ancora stato esercitato, si ritiene necessario sospendere la decisione invitando le parti a comunicare alla scrivente l'avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad inviare comunicazione formale dell'avvenuto accesso. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., vice brigadiere dei Carabinieri, ha presentato in data, un'istanza d'accesso indirizzata al Comando di appartenenza, domandando l'accesso a tutta la documentazione prodromica al provvedimento di trasferimento d'ufficio. Deduce al riguardo il ricorrente di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare scaturito, a sua volta, da un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di, in ragione dei quali l'Amministrazione ha disposto il suo trasferimento d'autorità.

Al fine di tutelare i propri diritti, il ricorrente ha presentato una formale istanza d'accesso agli atti, in data, accolta quasi interamente, fatta eccezione per gli "appunti" di Stato maggiore, atto prodromico al provvedimento di trasferimento d'autorità. L'Amministrazione acceduta, infatti, ha motivato il parziale diniego con la carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata, trattandosi di documentazione rientrante nell'attività preparatoria degli atti amministrativi, irrilevante per la tutela dei suoi diritti ed interessi. Inoltre, secondo l'Amministrazione, tale richiesta sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione, in quanto tale inammissibile.

Contro tale parziale rigetto il Sig., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Il parziale diniego dell'Amministrazione, motivato con la circostanza che il documento richiesto costituirebbe attività preparatoria di atti amministrativi e che, inoltre, sarebbe finalizzato ad un controllo generalizzato, è destituito di fondamento, in quanto l'accedente ha diritto all'ostensione degli atti che lo riguardano e dal quale è scaturito il provvedimento di suo trasferimento d'autorità. I documenti in oggetto, inoltre, immediatamente riferentisi all'istante medesimo, sono stati chiesti per la tutela anche giudiziale della posizione giuridica del richiedente e, pertanto, l'Amministrazione adita dovrà altresì consentirne l'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dall'Avv., in data, ha presentato un'istanza rivolta alla Prefettura di chiedendo di accedere alla documentazione relativa agli atti del procedimento relativo al decreto di espulsione. Motivava l'istanza rappresentando di aver essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e di aver presentato richiesta di rinnovo ovvero di conversione del permesso per motivi di lavoro. In data la Questura di le comunicava che era iniziato nei suoi confronti un procedimento amministrativo tendente al rifiuto della conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di famiglia, in quanto era gravata da un'espulsione ex art. 13, co. 2, D.Lgs. 286/98 emessa dal Prefetto di, Tuttavia, poiché il successivo rilascio del permesso di soggiorno comporta la revoca implicita del decreto di espulsione in precedenza adottato, in realtà mai stato espressamente revocato, la ricorrente ha presentato alla Prefettura di istanza revoca del decreto di espulsione e contestuale richiesta di accesso agli atti del procedimento relativo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di, al fine di tutelare i propri diritti dinanzi all'Autorità giudiziaria. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la Sig.ra ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria della Amministrazione resistente che, accogliendo la richiesta, ha ostenso la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto accesso, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Istituto Scolastico

FATTO

La Sig.ra ha formulato al Ministero dell'Istruzione, al Cineca ed all'Istituto Scolastico di, un'istanza di accesso civico generalizzato alla seguente documentazione:"

- *Verbali di verifica di funzionamento dell'hardware utilizzato per lo svolgimento della prova scritta;*
- *Dati tecnici del pc utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento al sistema operativo utilizzato, alla memoria ram e alle dimensioni dell'hard disk presente;*
- *I dati identificativi della tastiera, del mouse e del video utilizzati*
- *Il codice seriale identificativo del computer utilizzato;*
- *Nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo del pc prima dello svolgimento della prova scritta"*

Tale istanza è stata presentata testualmente "ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in merito al diritto dell'Accesso Civico generalizzato".

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che "...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale".

Tenuto conto che, nel caso di specie, l'istanza di accesso è stata proposta, espressamente, ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato, peraltro su carta intestata di uno Studio legale, e che è stata esaminata dall'Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica,

invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS sede di

FATTO

Il Sig., assistente capo della Polizia di Stato in pensione, ha presentato in data, un'istanza d'accesso indirizzata all'Inps, sede di, al fine di accedere alla documentazione relativa allo stato di avanzamento della pratica relativa alla pensione privilegiata in quanto vittima del dovere.

Lamentando la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ha adito, in proprio, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. È pervenuta, inoltre, una memoria della Amministrazione resistente che, accogliendo la richiesta, ha osteso la documentazione richiesta, fornendo, altresì, precisi chiarimenti sulla pratica del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto accesso, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di

FATTO

Il Sig., in qualità di erede della Sig.ra, ha presentato un'istanza d'accesso indirizzata all'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere: 1) copia autentica della fattura n. /, emessa dalla ditta individuale "....." del Sig. ed intestata alla Sig.ra nonché eventuale nota di credito; 2) copia della dichiarazione IVA, anno d'imposta, trasmessa dalla predetta ditta individuale. Precisa il ricorrente che detta documentazione sarebbe necessaria per la sua difesa in giudizio, stante il procedimento di pignoramento immobiliare instaurato dal creditore istante a seguito del credito da lui vantato, in virtù della fattura anzidetta. L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso affermando di non essere in possesso né dell'originale né della copia delle fatture commerciali; quanto alla richiesta della dichiarazione iva, l'Agenzia ha ritenuto che fosse necessario dar prova della stretta indispensabilità di tale documento. Avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate il ricorrente si è rivolto nei termini alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. L'Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria nella quale ribadisce quanto già comunicato all'accedente.

Il Sig. ha inoltrato alla Commissione un ulteriore ricorso avverso un diniego all'accesso dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la richiesta di copia della fattura elettronica n. del della ditta di, emessa nei suoi confronti e dal quale sarebbe scaturita una procedura di pignoramento immobiliare. Nell'istanza d'accesso il ricorrente chiedeva la copia della fattura o della ricevuta elettronica n. del dalla ditta di e dell'eventuale nota di credito; copia della fattura o della ricevuta elettronica n. del della ditta, emessa a suo carico dalla ditta s.r.l. ed eventuale nota di credito o dichiarazione di inesistenza della fattura; copia della fattura o della ricevuta elettronica del della ditta dei nella quale sarebbe stato inserito un addebito a suo carico e dell'eventuale nota di credito annullamento o dichiarazione di inesistenza della fattura. Tale richiesta veniva respinta dall'Agenzia delle Entrate in quanto *“nella qualità di gestore del sistema di interscambio, non detiene materialmente o in formato elettronico le fatture che transitano sulla propria piattaforma informatica”*.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione dispone la riunione dei ricorsi presentati dal Sig. per connessione oggettiva e soggettiva, ed osserva quanto segue.

La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dei ricorsi ai soggetti controinteressati, cui si riferisce la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa riunione dei due ricorsi, li dichiara inammissibili nei termini di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di

FATTO

Il Sig., in qualità di erede della Sig.ra, ha presentato un'istanza d'accesso indirizzata all'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere: 1) copia autentica della fattura n. /, emessa dalla ditta individuale "....." del Sig. ed intestata alla Sig.ra nonché eventuale nota di credito; 2) copia della dichiarazione IVA, anno d'imposta, trasmessa dalla predetta ditta individuale. Precisa il ricorrente che detta documentazione sarebbe necessaria per la sua difesa in giudizio, stante il procedimento di pignoramento immobiliare instaurato dal creditore istante a seguito del credito da lui vantato, in virtù della fattura anzidetta. L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso affermando di non essere in possesso né dell'originale né della copia delle fatture commerciali; quanto alla richiesta della dichiarazione iva, l'Agenzia ha ritenuto che fosse necessario dar prova della stretta indispensabilità di tale documento. Avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate il ricorrente si è rivolto nei termini alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. L'Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria nella quale ribadisce quanto già comunicato all'accedente.

Il Sig. ha inoltrato alla Commissione un ulteriore ricorso avverso un diniego all'accesso dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la richiesta di copia della fattura elettronica n. del della ditta di, emessa nei suoi confronti e dal quale sarebbe scaturita una procedura di pignoramento immobiliare. Nell'istanza d'accesso il ricorrente chiedeva la copia della fattura o della ricevuta elettronica n. del dalla ditta di e dell'eventuale nota di credito; copia della fattura o della ricevuta elettronica n. del della ditta, emessa a suo carico dalla ditta s.r.l. ed eventuale nota di credito o dichiarazione di inesistenza della fattura; copia della fattura o della ricevuta elettronica del del della ditta di nella quale sarebbe stato inserito un addebito a suo carico e dell'eventuale nota di credito annullamento o dichiarazione di inesistenza della fattura. Tale richiesta veniva respinta dall'Agenzia delle Entrate in quanto *“nella qualità di gestore del sistema di interscambio, non detiene materialmente o in formato elettronico le fatture che transitano sulla propria piattaforma informatica”*.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione dispone la riunione dei ricorsi presentati dal Sig. per connessione oggettiva e soggettiva, ed osserva quanto segue.

La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dei ricorsi ai soggetti controinteressati, cui si riferisce la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa riunione dei due ricorsi, li dichiara inammissibili nei termini di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps sede di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di riesame al Garante regionale dei diritti della persona della Regione, trasmessa per competenza a questa Commissione, avverso il silenzio rigetto di un'istanza d'accesso inoltrata all'Inps di, con la quale il ricorrente chiedeva l'ostensione dei documenti e delle certificazioni attinenti alle pensioni ed alle indennità percepite dalla Sig.ra Quest'ultima, madre della defunta moglie dell'accidente, avrebbe percepito, infatti, un contributo mensile di euro, corrisposti dal tutore del marito interdetto (padre della defunta moglie dell'accidente), pur avendo dichiarato di non percepire altri redditi, così depauperando il patrimonio del *de cuius*.

La Commissione, nella seduta del, rilevava preliminarmente la tardività del ricorso, in quanto presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 184/06 e, quindi, in violazione dell'art. 25, co. 4, della legge 241 del 1990. Si precisava, infatti, che l'istanza era già stata presentata in data e poi nuovamente in data e che, essendo tali richieste rimaste senza risposta, era stato presentato un sollecito in Per questi motivi il ricorso veniva dichiarato irricevibile poiché intempestivo.

Successivamente, il ricorrente ha presentato una nuova istanza, da intendersi come richiesta di revocatoria, con la quale evidenzia che la Commissione ha commesso degli errori nelle date riportate nella decisione. Lamenta, inoltre, che le richieste di riesame inoltrate al Garante sarebbero state due, ma una sola sarebbe stata esaminata dalla Commissione, ovvero quella nei confronti di

DIRITTO

E' giurisprudenza pacifica della Commissione che sia applicabile al procedimento innanzi alla stessa l'art. 395, n. 4, c.p.c., a mente del quale le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione "*se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*". Nel caso in esame le precisazioni mosse dal ricorrente, sebbene corrette, non hanno alcun rilievo in ordine alla decisione assunta il, trattandosi di un mero *error calami* del tutto ininfluenza.

Infatti, nel provvedimento citato si fa riferimento ad una prima istanza d'accesso del che, in realtà, era del; allo stesso modo, il sollecito del è del tali precisazioni sono, pertanto, del tutto irrilevanti in ordine alla decisione assunta.

Quanto, infine, alla doglianza relativa al mancato esame di un secondo ricorso inviato al Garante, a questa Commissione è pervenuta una sola richiesta di riesame, ovvero quella relativa al silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso relativo alle certificazioni o comunicazioni sulle indennità o pensioni percepite da (di cui al Prot. n. del Dif. Civico/..... del Consiglio regionale del, recante il n. del del protocollo del Consiglio regionale) e, pertanto, solo su di essa ha avuto modo di pronunciarsi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana in data, inoltrava in data, tramite l'Avv., un'istanza di accesso agli atti alla Prefettura di, A tale richiesta l'Amministrazione rispondeva rappresentando che l'istruttoria di competenza si era conclusa, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Interno competente ad emettere il provvedimento finale, evidenziando, inoltre, le difficoltà dovute all'emergenza epidemiologica, invitando l'accedente a monitorare lo stato della pratica tramite sito internet di cui veniva fornito il link. Veniva inoltre chiarito che i documenti non presenti nel fascicolo telematico essendo ad uso interno non erano accessibili. Dopo questa risposta, ritenuta evidentemente non soddisfacente, il ricorrente, sempre tramite il proprio difensore, presentava ulteriori istanze d'accesso, da ultimo in data, a cui l'Amministrazione rispondeva sempre fornendo indicazioni e chiarimenti interlocutori ma senza, di fatto, ostendere i documenti richiesti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione chiedendo di riesaminare il caso. L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire uno scritto difensivo nel quale dà atto di tutte le numerose comunicazioni intercorse tra le parti e delle risposte fornite all'accedente, chiarendo, oltretutto, che la prima istanza d'accesso agli atti sarebbe stata formulata dal ricorrente in data, a cui l'Amministrazione avrebbe consentito l'accesso in data, allegando, altresì, la cronologia degli eventi e copia delle note citate.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Infatti, l'istanza di accesso è stata presentata per la prima volta in data (e, secondo l'Amministrazione, in data); avverso tale richiesta si è, quindi, inevitabilmente formato il silenzio rigetto dell'Amministrazione, non impugnato tempestivamente dall'odierno ricorrente. Né può certamente valere come rimessione nei termini la mera riproposizione della medesima istanza di accesso, presentata più volte (.....,), a cui l'Amministrazione ha dato risposte evidentemente non soddisfacenti per l'accedente.

L'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, infatti, nel fissare il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. Di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente la reiterabilità dell'istanza, posto come, come afferma pacificamente la giurisprudenza amministrativa, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo”* (Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di

FATTO

In data, la Sig.ra ha presentato due distinte richieste di riesame alla Commissione, lamentando, in entrambi i casi, l'accesso solo parziale riconosciuto dall'Amministrazione scolastica adita in data, in ordine alle sue richieste d'accesso (in entrambi i casi non allegata alle due richieste di riesame) presentate in data e, In entrambe le richieste la ricorrente ha chiesto l'accesso a tutti i documenti indicati nella domanda di trasferimento, nel primo caso, della docente, e nel secondo del docente

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ha rappresentato e documentato a questa Commissione di non aver operato alcuna limitazione all'accesso, avendo trasmesso per via telematica la domanda presentata dall'Ins., unitamente agli allegati prodotti dal medesimo. Quanto all'asserito accesso parziale lamentato dalla ricorrente sia in ordine al docente che alla docente, l'Amministrazione ha confermato, come già fatto con l'accedente, di non essere detentrica dei certificati richiesti, in quanto, secondo quanto dispone l'art.40 d.P.R. 445/2000, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 46 d.P.R. Pertanto, l'Amministrazione ha ribadito che *“avendo i docenti comprovato il possesso dei requisiti mediante autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, ed essendo l'istanza di accesso agli atti relativa alla documentazione presentata relativa alla procedura di mobilità per l'a.s. 2020/21, l'Ufficio scrivente ha soddisfatto integralmente le richieste presentate dalla S.V”*.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione, stante la connessione soggettiva ed oggettiva riunisce i ricorsi, rilevando, altresì, la irricevibilità degli stessi, in quanto tardivi. Infatti, le istanze di accesso sono state presentate rispettivamente in data e, ed avverso tali richieste si è inevitabilmente formato il silenzio rigetto, non impugnato tempestivamente dall'odierna ricorrente. Né può certamente valere come rimessione nei termini la risposta dell'Amministrazione acceduta del, anche perché, volendo considerare quest'ultimo termine come *dies a quo* utile ai fini dell'impugnazione del diniego parziale, le richieste di riesame sarebbero in ogni caso tardive essendo state presentate in data

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa riunione dei due ricorsi, li dichiara irricevibili perché tardivi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Primaria

FATTO

La Sig.ra, docente della scuola primaria, avendo ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, con formale contestazione di addebito, presentava una richiesta d'accesso ai documenti del relativo procedimento, chiedendo, in particolare, l'ostensione di tutte le comunicazioni intercorse tra il dirigente scolastico ed il personale, afferenti la sua persona, al fine di articolare la propria difesa dalla contestazioni di addebito fatta dal Dirigente Scolastico dell'Ic di in data, con prot. Ris. n./ris, ai sensi del dpr 445/2000 e del D.lgs 165/2001.

L'Istituto scolastico concedeva solo in parte l'accesso, consegnando i verbali di incontro tra il Preside, il collaboratore del dirigente ed alcuni insegnanti, oscurando però i nominativi di questi ultimi. Da tale ostensione, seppur parziale, l'accedente veniva a conoscenza di una relazione sottoscritta dalla dichiarante in data, menzionata nel verbale n. del, e non ostesa dall'Amministrazione.

Il provvedimento di parziale accoglimento della richiesta ostensiva è stato impugnato innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La ricorrente, inoltre, dopo aver adito la Commissione, ha chiesto al dirigente scolastico di procedere alla notifica ai soggetti controinteressati della richiesta di riesame, il cui nome ed ogni altro riferimento personale è ignorato dall'accedente.

Nella seduta del la Commissione rilevava preliminarmente che, essendo l'allegazione della ricevuta dell'invio del ricorso ai controinteressati prevista, a pena di inammissibilità dello stesso, dal comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006, è onere del ricorrente effettuare la notifica nelle ipotesi in cui il controinteressato sia conosciuto o conoscibile. Nel caso in esame, tuttavia, l'oscuramento dei nomi dei docenti ascoltati aveva inibito all'accedente di ottemperare alle prescrizioni di legge sull'onere della notifica ai controinteressati. Pertanto, veniva chiesto all'Amministrazione resistente di notificare la domanda di accesso, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 5 del D.P.R. 184 del 2006, ai controinteressati, non individuati dalla ricorrente al momento della presentazione dell'odierno gravame, cioè a tutti coloro che sono menzionati nei chiesti documenti.

Nelle more di tale incombenza venivano dichiarati interrotti i termini per la decisione.

L'Amministrazione resistente, dopo aver dato atto dell'avvenuta comunicazione del ricorso a controinteressati, ha inoltrato a questa Commissione la dichiarazione di insegnanti che si sono formalmente opposte all'ostensione dei documenti senza oscuramento dei nominativi, deducendo che

l'esercizio dell'accesso con il nominativo visibile avrebbe compreso il loro diritto alla riservatezza. Il terzo controinteressato non ha fatto pervenire, invece, alcuna dichiarazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene ricorso meritevole di accoglimento. Nel caso in esame ricorre, infatti, il c.d. accesso difensivo, poiché l'istante, destinataria di una contestazione di addebito, ha manifestato l'intenzione di volersi difendere. Secondo la giurisprudenza amministrativa, condivisa da questa Commissione, *“la situazione che legittima l'accesso difensivo deve essere collegata al documento di cui si chiede l'accesso, in modo da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità fra la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l'ostensione”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 08/02/2021, n. 1154).

Nel caso di specie l'Amministrazione ha, da subito, concesso l'accesso, oscurando però nei verbali di incontro i nominativi dei docenti ascoltati. Di questi, hanno chiesto di mantenere l'oscuramento dei loro nomi per non compromettere il diritto alla riservatezza, mentre un controinteressato non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione. L'opposizione di delle controinteressate va disattesa, in quanto l'interesse alla riservatezza, in disparte la genericità del richiamo operato, risulta comunque recessivo rispetto all'interesse difensivo tutelato dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La ricorrente, infatti, docente della scuola primaria, avendo ricevuto la comunicazione di una contestazione, vanta una posizione qualificata poiché la documentazione richiesta, appare rilevante rispetto alla posizione giuridica soggettiva della richiedente, essendo attinente alla difesa dalla contestazione di addebito ricevuta. D'altra parte, il dissenso espresso dal controinteressato all'ostensione non vincola l'Amministrazione, che può ed anzi deve concedere l'accesso quando si tratti di documenti che non sono sottratti all'accesso e non vi siano profili di riservatezza da tutelare. Infatti, la normativa in materia di accesso agli atti, non rende i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, riconoscendo sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati. Inoltre, *“la tipologia di accesso difensivo, cui corrisponde una posizione legittimante puntualmente descritta e tutelata dal legislatore, identifica un interesse significativamente qualificato dalla connotazione difensiva a tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante e assume valore preminente anche rispetto ad eventuali situazioni di tutela della riservatezza, destinate a recedere rispetto al diritto di accesso defensionale”* (T.A.R., Trento, sez. I, 11/03/2020, n. 41).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Asl di

FATTO

La Sig.ra, dipendente della Asl di con mansioni di infermiera presso l'Unità Operativa Pediatrica presso del Presidio Ospedaliero di, presentava nel un'istanza di mobilità volontaria, chiedendo il trasferimento presso il Dipartimento di di, Tale domanda rimaneva senza riscontro. Successivamente, la Sig.ra veniva a conoscenza del fatto che la sua collega, Sig.ra, parimenti in servizio presso l'Unità Operativa di, otteneva il richiesto trasferimento presso il Dipartimento di di, Considerata la disparità di trattamento la ricorrente, tramite l'Avv., formulava in data istanza d'accesso agli atti, domandando copia dei seguenti atti:

- provvedimento di trasferimento della Sig.ra dall'U.O. di di presso il Dipartimento di di
- parere del direttore dell'U.O. di di relativo al nulla osta per il trasferimento;
- richiesta di trasferimento della Sig.ra dal P.O. di

La richiesta d'accesso veniva motivata in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conoscere le ragioni della dedotta disparità di trattamento rispetto a situazioni probabilmente uniformi. L'Azienda Sanitaria comunicava alla parte controinteressata l'istanza d'accesso; con successiva comunicazione la stessa Amministrazione comunicava che la controinteressata *“con nota mail del u.s., acquisita agli atti direzionali, ha significato la propria opposizione, per ragioni connesse -tra l'altro- alla tutela dei dati sensibili contenuti nella documentazione richiesta”*. Pertanto, preso atto di tale comunicazione l'Amministrazione negava l'accesso alla ricorrente.

Avverso tale formale diniego la signora, tramite il proprio difensore, ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

In data, poche ore prima dell'inizio della seduta plenaria della Commissione, è pervenuta una memoria difensiva della controinteressata Sig.ra

DIRITTO

La Commissione prende atto della ricezione della memoria difensiva della controinteressata pervenuta a poche ore dall'inizio del *plenum* del ed, al fine di esaminarne il contenuto, sospende la decisione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione al fine di esaminare la memoria pervenuta in data odierna, previa sospensione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa di Reclusione di

FATTO

Il Sig., detenuto presso la Casa di Reclusione di, presentava all'Amministrazione Penitenziaria, in data, un'istanza d'accesso agli atti rivolta ad ottenere la copia dell'osservazione trattamentale relativa al proprio percorso rieducativo e tutti gli aggiornamenti. Ritenendo formato il silenzio rigetto, il ricorrente si rivolgeva alla Commissione per l'accesso in data, chiedendone il riesame. Perveniva una memoria da parte della Direzione della Casa di Reclusione di in cui l'Amministrazione rappresentava di non aver negato l'accesso ma di averlo soltanto differito, in attesa di acquisire la determinazione degli Uffici Superiori dell'Amministrazione Penitenziaria, a cui era stato inoltrato un formale quesito sul punto, anche perché, in conseguenza della Decisione n. di accoglimento, assunta da questa Commissione in data, resa nei confronti di altro ricorrente sempre detenuto nella Casa di Reclusione di, la Direzione dell'Istituto penitenziario aveva ritenuto impellente il richiesto il parere degli Uffici Superiori dell'Amministrazione Penitenziaria circa la possibilità di estendere a fattispecie analoghe, come nel caso prospettato dal Sig., quanto deciso dalla Commissione sul diritto d'accesso.

Nella seduta del la Commissione rilevava che il ricorrente aveva presentato un'istanza di riesame, lamentando la formazione del silenzio rigetto senza, tuttavia, aver atteso lo scadere dei 30 giorni, termine in realtà non ancora scaduto. Pertanto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Il Sig. si è rivolto nuovamente alla Commissione, in data, deducendo la formazione del silenzio rigetto, questa volta realmente formatosi, sull'istanza d'accesso presentata in data, diretta a chiedere l'ostensione di "copia della sintesi e aggiornamenti comportamentali". Tali atti, ribadisce il ricorrente, sarebbero stati necessari per la sua difesa in giudizio, in un procedimento instaurato dinanzi al Magistrato di Sorveglianza di

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria nella quale specifica, ancora una volta, di non aver mai inteso negare l'accesso al Sig. ma di averlo, di fatto, solo differito, in attesa di ricevere risposta al formale quesito inoltrato in data al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la e, al fine di sapere se la decisione di accoglimento assunta dalla Commissione sul ricorso presentato da un altro detenuto in data, fosse estensibile a fattispecie analoghe. Inoltre, l'Amministrazione ha precisato, prima della citata decisione della Commissione, di essersi sempre attenuta alle disposizioni dettate dal DM Giustizia n. 115/1996 e dalla Circolare Dap n.

410537 del 16.1.1998 senza, tuttavia, rappresentare la sussistenza di ragioni ostative alla concessione dell'accesso richiesto.

DIRITTO

Il ricorrente ha presentato istanza d'accesso al fine di chiedere copia della propria relazione di sintesi e dei relativi aggiornamenti in materia di trattamento penitenziario, per difendersi nel procedimento instaurato dinanzi al Magistrato di Sorveglianza. Nel sistema penitenziario delineato dalla riforma del 1975, l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l'Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati, rivolta a rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Infatti, secondo quanto dispone l'art. 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), come novellato dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

Dal tenore testuale dell'art. 13 o.p. emerge, in maniera chiara, la volontà del legislatore di tarare il trattamento penitenziario sui bisogni particolari della personalità di ciascun soggetto, al fine di incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. In quest'ottica è predisposta l'osservazione scientifica della personalità, per rilevare le cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento, dovendosi sempre favorire, come prescrive l'art. 13, u.c., *“la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento”*. Proprio tale richiesta collaborazione, di condannati ed internati, non può prescindere dalla piena consapevolezza del proprio percorso trattamentale, dei progressi e delle difficoltà che, di volta in volta, si presentano; in altre parole, la *ratio legis* pare manifestamente ispirata ad una fattiva collaborazione che presuppone anche la conoscenza delle informazioni relative al proprio trattamento, indispensabili per un contributo consapevole rivolto alla sincera rivisitazione critica del proprio vissuto, quale attuazione della previsione programmatica e precettiva contenuta nell'art. 27 Cost. che cristallizza la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale del reo.

Orbene, dalle memorie difensive presentate dall'Amministrazione si evince che, una possibile ragione di diniego all'accesso, potrebbe essere opposta in virtù di quanto sancito dal D.M. 115 del 1996, Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso che, all'art. 3, elenca le Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tra questi, invero, non sembra esserci alcun riferimento alla relazione comportamentale che, quindi, sembrerebbe esserne esclusa, in linea del

resto con quanto previsto dall'Ordinamento penitenziario che, al contrario, mira ad un massimo coinvolgimento del detenuto nel percorso di rivisitazione critica delle proprie condotte di vita. D'altra parte, l'Amministrazione non ha rappresentato ragioni ulteriori, ostative all'accoglimento della domanda.

In altre parole, non sembrano sussistere valide ragioni per negare l'accesso ai documenti richiesti, trattandosi di accesso endoprocedimentale che riguarda la stessa persona dell'accedente ed, oltretutto, costituendo anche un accesso difensivo come rappresentato dal ricorrente che, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ivi compresi le relazioni svolte sulla sua persona.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della Magistratura

FATTO

Il, già Sostituto Procuratore Generale presso la, attualmente in quiescenza, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso *«reiterando la richiesta del con cui ha chiesto al quali iniziative o provvedimenti siano stati posti in essere a seguito di un appello inoltrato dal medesimo»*.

L'istanza era conseguenza di ricorso del (presentato nuovamente l'.....) con il quale il aveva chiesto alla resistente copia integrale del provvedimento di archiviazione emesso dal in ordine alla sua segnalazione afferente alcune condotte ritenute rilevanti sotto il profilo disciplinare di alcuni colleghi.

Il il comunicava che *«il Comitato di Presidenza, nella seduta del ha deliberato di prenderne atto»*; comunicazione a seguito della quale il proponeva l'istanza di accesso sopra indicata e relativa all'esito della trattazione del ricorso dallo stesso inoltrato il

Con nota del l'Amministrazione resistente comunicava l'avvenuta trasmissione, avvenuta il allo stesso istante, della deliberazione con cui il Comitato di Presidenza del Consiglio aveva deciso sul ricorso da lui proposto al

L'istante propone ricorso a questa Commissione rilevando che la nota in ultimo riportata *«non ha neppure deciso sulle altre istanze d'accesso formulate (...) né ha inviato copia del verbale del Comitato direttivo del e dei successivi provvedimenti emessi dal»*.

Per veniva memoria del di data con cui si evidenziava che la copia del verbale della seduta del Comitato di Presidenza è sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 33, comma 2, del regolamento interno del

La Commissione nella seduta del reputava necessario acquisire dal due chiarimenti, debitamente documentati, in primo luogo in ordine alla tempestività del ricorso e in secondo luogo sull'indicazione della categoria, tra quelle elencate nell'art. 33, comma 2, del regolamento interno, in cui rientrasse la sottrazione all'accesso nella fattispecie concreta, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Per veniva memoria sia del che di parte ricorrente.

Il allegava nota della Commissione che dichiarava che nulla osta all'ostensione degli atti contenuti nel fascicolo n. / / e relazione dell'Ufficio Studi e Documentazione del

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della Commissione del che ha rappresentato che nulla osta all'ostensione degli atti contenuti nel fascicolo n. / /, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.

Quanto all'ostensione della motivazione del provvedimento di archiviazione predisciplinare emessa dal presso la, la Commissione ritiene infondato il ricorso, in quanto la documentazione è sottratta all'accesso ex art. 33, comma 2, lett. f) del regolamento interno.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo rigetta.

.....

.....

INPS - DIREZIONE REGIONALE PER IL

.....

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ INPS – DIR. REG. - Decisione

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n. - del, con la quale sollecita i documenti relativi alla procedura concorsuale per l'assegnazione di borsa di studio, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso a lettere detenute dall'amministrazione resistente e relative al trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale presso la sede del reggimento di, disposto nei confronti del Sottoufficiale odierno ricorrente.

Nella medesima istanza, peraltro, si chiedeva l'assegnazione del ricorrente ad una diversa sede, indicando a tal fine una rosa di tre sedi di gradimento dello

La richiesta di accesso, in particolare, era motivata dalla necessità di difendere i propri interessi a fronte del menzionato trasferimento di autorità di cui sopra.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il Sig. ha adito la Commissione. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva con la quale, chiarite alcune circostanze in fatto relative alla prospettazione operata dal ricorrente, si dichiara disponibile all'ostensione di quanto da questi domandato.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota difensiva di cui alle premesse in fatto depositata dall'amministrazione resistente, ordinanza in attesa della notizia dell'avvenuto accesso si rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.